

Supplemento n. 53 - Lunedì 30 dicembre 2019

Legge regionale 30 dicembre 2019 - n. 23
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I
AMBITO ISTITUZIONALE

Art. 1

(Disposizioni in materia di personale delle province e della Città metropolitana di Milano impiegato per l'esercizio di funzioni confermate in capo alle stesse)

1. Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni amministrative confermate, in attuazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), in capo alle province e alla Città metropolitana di Milano in base alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)), resta inquadrato nei ruoli delle province e della Città metropolitana di Milano e non è considerato ai fini di quanto disposto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2015)).

2. Nei limiti dei contingenti di personale indicati alla data del 31 ottobre 2015 nell'allegato A dell'«Intesa per la gestione delle funzioni regionali delegate e del personale soprannumerario in attuazione della legge 56/2014 e della l.r. 19/2015 e l.r. 32/2015», sottoscritta il 15 dicembre 2015, per l'esercizio delle funzioni confermate, le province e la Città metropolitana di Milano possono procedere alle assunzioni di personale necessario all'adeguato esercizio delle funzioni stesse.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 20 ter della l.r. 19/2008)

1. L'articolo 20 ter della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombardi e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è sostituito dal seguente:

«Art. 20 ter

(Regionalizzazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sono stabiliti termini, criteri e modalità per la presentazione delle domande di contributo a valere sulle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, di cui all'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in Conferenza Unificata, e per l'erogazione delle stesse risorse, in caso di relativa regionalizzazione, agli enti di cui all'articolo 19, comma 1, anche in deroga alle disposizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 20, comma 1.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è aggiornata, per ogni annualità, in caso di attivazione, da parte della Regione, delle procedure di cui all'articolo 4 dell'intesa di cui al comma 1.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione

economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020.».

Art. 3

(Modifiche agli articoli 59 e 78 bis della l.r. 34/1978)

1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 8 sexies e 8 septies dell'articolo 59, come introdotti dall'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019), sono abrogati;
- b) l'articolo 78 bis è sostituito dal seguente:

«Art. 78 bis

(Programma delle attività degli enti dipendenti e delle società in house regionali)

1. Gli enti dipendenti e le società totalmente partecipate di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006, insieme rispettivamente al bilancio di previsione e al budget preventivo, entro la data per gli stessi stabilita, trasmettono alla Giunta regionale il programma delle attività.

2. Il programma delle attività specifica le attività da svolgere nel corso del bilancio pluriennale, comprendendo anche quelle realizzate con risorse diverse dai trasferimenti regionali.

3. Il programma delle attività è approvato dalla Giunta regionale unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale. L'avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei programmi di attività e dei relativi prospetti di raccordo degli enti dipendenti e delle società in house costituisce autorizzazione all'avvio delle relative attività.

4. L'aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assessment del bilancio regionale; ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e successivo all'assessment di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale.

5. I trasferimenti regionali agli enti dipendenti e alle società in house, connessi allo svolgimento delle attività previste nel programma delle attività, sono autorizzati con l'approvazione di specifici prospetti di raccordo approvati con il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale. I relativi impegni di spesa sono assunti entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'approvazione del bilancio di previsione regionale sulla base delle assegnazioni riportate nei rispettivi prospetti di raccordo.».

Art. 4

(Modifica all'articolo 15 della l.r. 20/2003)

1. Alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)) è apportata la seguente modifica:

- a) i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies dell'articolo 15, come introdotti dall'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019), sono abrogati.

Art. 5

(Avanzo accantonato)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) per l'anno 2019 la dotazione finanziaria della missione 20 «Fondi ed accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» e Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019 - 2021 è ridotta rispettivamente di euro 180.176.298,38 e di euro 11.331.801,27; contestualmente è ridotto di pari importo, in entrata, la voce utilizzo del risultato di amministrazione. L'importo complessivo di euro 191.508.099,65 ritorna accantonato nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018.

2. Le variazioni apportate al bilancio regionale 2019-2021 adottate con il decreto dirigenziale 6059 del 30 aprile 2019 si intendono recepite ai sensi dell'articolo 1, comma 468-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).

Art. 6
(Modifica all'art. 23 della l.r. 20/2008)

1. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) è apportata la seguente modifica:

- a) il comma 9 dell'articolo 23 è abrogato.

Art. 7
(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti di TELECOM Italia s.p.a per il valore complessivo di € 3.538,00 riferito all'annualità 2019 del canone per l'utilizzo di connessioni ADSL fra le centrali operative provinciali di protezione civile e la centrale operativa interforze di Regione Lombardia.

2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.538,00 per l'esercizio finanziario 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 11 «Soccorso civile», programma 01 «Sistema di protezione civile» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019-2021.

TITOLO II
AMBITO ECONOMICO

Art. 8
(Modifiche alla l.r. 48/1985 e conseguente abrogazione dell'art. 2, comma 3, della l.r. 24/2018)

1. Alla legge regionale 24 maggio 1985, n. 48 (Contributi regionali alla fondazione centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura «Scuola di Minoprio») sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: «*Sostegno alla fondazione centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura «Scuola di Minoprio» per spese sostenute nell'interesse della Regione;*»;
- b) la rubrica dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: «*Rimborso delle spese sostenute nell'interesse della Regione;*»;
- c) al comma 1 dell'articolo 1 le parole «conferisce alla stessa per le spese generali di funzionamento della fondazione un contributo annuo» sono sostituite dalle seguenti: «*corrisponde alla stessa un rimborso delle spese relative alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare di proprietà regionale, nonché delle spese comunque sostenute nell'esclusivo interesse della Regione, purché debitamente documentate.*»;
- d) la rubrica dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente: «*Erogazione del rimborso spese;*»;
- e) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«1. Il rimborso di cui all'articolo 1 è corrisposto fino al limite massimo di 350.000,00 euro per le spese sostenute nel 2020 e di 250.000,00 euro per le spese sostenute dal 2021 in relazione alla gestione e all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria. Il rimborso è altresì corrisposto per gli interventi di manutenzione straordinaria necessari e urgenti a condizione che tali interventi siano eseguiti previa autorizzazione della Regione. Criteri, modalità e termini per l'erogazione del rimborso sono stabiliti in apposita convenzione stipulata tra la Regione e la fondazione.»;
- f) al comma 2 dell'articolo 2 le parole «i dati sul personale e le altre risorse gestite dalla fondazione in rapporto ai servizi e alle attività prodotte» sono sostituite dalle seguenti: «*le spese rimborsate dalla Regione ai sensi della presente legge;*»;
- g) gli articoli 3, 3 bis e 3 ter sono abrogati;
- h) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata alla missione 01 «*Servizi istituzionali, generali e di gestione*», programma 05 «*Gestione dei beni demaniali e patrimoniali*» - Titolo 1 «*Spese correnti*», la spesa di euro 350.000,00 per l'anno 2020 e di euro 250.000,00 a partire dal 2021.».

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 24 (Legge di stabilità 2019-2021) è abrogato. Resta salvo il contributo erogato alla Fondazione Minoprio

nel 2019 sulla base della disposizione abrogata dal presente comma.

3. Sono, altresì, fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dagli articoli abrogati dalla lettera g) del comma 1.

Art. 9
(Modifiche agli articoli 2 e 3 e inserimento dell'art. 3 bis nella l.r. 11/2014)

1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole «*infrastrutture immateriali*» la congiunzione «*e*» è soppressa e dopo le parole «*sviluppo sostenibile*» sono inserite le seguenti: «*della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*»;
- b) dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 è inserita la seguente:
«*i bis) promuovendo e incentivando l'adozione di misure volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e a ridurre il rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) anche mediante la previsione di specifiche premialità per l'assegnazione di finanziamenti;*»;
- c) dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 3 sono inserite le seguenti:

- «o 1) *promuovendo la sottoscrizione di protocolli con le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese e dei lavoratori per la diffusione delle buone prassi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e di linee operative elaborate a livello regionale;*
- o 2) *promuovendo, altresì, la partecipazione delle imprese ai piani mirati di prevenzione predisposti dalle ATS per settori di attività o per tipologie di rischio;*»;

- d) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«Art. 3 bis
(Premialità negli appalti regionali in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. Nei bandi della Regione e degli enti del sistema regionale di cui all'Allegato A1, Sezioni I e II, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007) relativi alla fornitura di beni o servizi o all'affidamento di opere o lavori pubblici sono introdotti, nel rispetto dei principi di proporzionalità, congruità e coerenza con l'oggetto contrattuale e più in generale nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), criteri premiali per gli operatori economici dotati di certificazioni e attestazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 95, comma 6, lettera a), del medesimo d.lgs. 50/2016.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante «*Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020*», la Giunta regionale fornisce linee guida per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1.».

Art. 10
(Inserimento dell'art. 9 ter nella l.r. 31/2008, integrazione dell'art. 27 e norma finanziaria)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo l'articolo 9 bis è inserito il seguente:

«Art. 9 ter
(Interventi per lo sviluppo e il rilancio di filiere agroalimentari)

1. Al fine di favorire lo sviluppo e il rilancio di filiere agroalimentari, la Regione può concedere agevolazioni finanziarie alle imprese in forma di microcrediti, di contributi in conto interessi o di abbattimento dei costi delle commissioni di garanzia.

2. La Giunta regionale individua le filiere oggetto degli interventi di sostegno e definisce criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti. Con la medesima deliberazione si provvede, in relazione alle misure di cui al comma 1, agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea);

b) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 27 sono aggiunte le seguenti:

«g bis) microcrediti: consistono in finanziamenti agevolati di importo non superiore a 50.000,00 euro;

g ter) abbattimento dei costi delle commissioni di garanzia: consiste nell'erogazione di contributi per l'abbattimento del costo delle commissioni dovute per ottenere le garanzie per l'accesso al credito.»;

c) dopo il comma 1 dell'articolo 180 è inserito il seguente:

«1.1 Per gli interventi per lo sviluppo e il rilancio di filiere agroalimentari, di cui all'articolo 9 ter è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 50.000,00 cui si provvede con le risorse stanziata con legge di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 alla missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» - Titolo 1 «Spese correnti». Le spese per gli esercizi successivi al 2020 sono autorizzate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.».

Art. 11

(Modifiche all'art. 26 della l.r. 31/2008, inserimento dell'art. 55 bis e norma finanziaria)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 26 dopo le parole «tutela del paesaggio e dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «alla divulgazione didattica»;

b) dopo il punto 6) del comma 3 dell'articolo 26 è aggiunto il seguente:

«6 bis) gli interventi di realizzazione e di manutenzione di boschi didattici di cui all'articolo 55 bis, comprese le necessarie dotazioni didattiche e logistiche»;

c) dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

«Art. 55 bis
(Boschi didattici)

1. La Regione promuove e sostiene interventi volti alla realizzazione e al mantenimento di boschi didattici. Ai fini della presente legge, per boschi didattici si intendono superfici di cui all'articolo 42 attrezzate per illustrare le funzioni svolte dal bosco, nonché l'utilità e la sostenibilità delle attività selvicolturali e di altre attività finalizzate a preservare e valorizzare le risorse boschive. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e i requisiti specifici dei boschi didattici.

2. Per la promozione e il sostegno degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 25.000,00 cui si provvede con le risorse stanziata con legge di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 alla missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» - Titolo 1 «Spese correnti». Le spese per gli esercizi successivi al 2020 sono autorizzate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.».

Art. 12

(Modifica all'art. 130 decies della l.r. 31/2008 e inserimento dell'art. 179 bis - introduzione della diffida amministrativa)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 dell'articolo 130 decies è abrogato;

b) dopo l'articolo 179 è inserito il seguente:

«Art. 179 bis (Diffida amministrativa)

1. Nei soli casi di violazioni sanabili espressamente previsti dal comma 4 le sanzioni si applicano previa diffida amministrativa consistente nell'invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido a ottemperare alle prescrizioni violate e ad elidere le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida. In caso di inottemperanza, si procede alla contestazione della violazione accertata.

2. La diffida è contenuta in apposito verbale redatto secondo lo schema definito con decreto dirigenziale.

3. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per una fattispecie già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

4. Si considerano sanabili le violazioni sanzionate dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 130 decies, commi 1, 2 e 3;

b) articolo 162, commi 8 e 9;

c) articolo 162, comma 13, limitatamente alle violazioni di cui all'articolo 157, comma 1, lettere h) e i);

d) articolo 162, comma 17, limitatamente all'inosservanza dei requisiti e degli standard di servizio di cui all'articolo 2, comma 1, punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020», la Giunta regionale fornisce indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e alle modalità di controllo.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 acquistano efficacia alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 5.».

Art. 13

(Modifica all'art. 134 della l.r. 31/2008)

1. Al comma 2 dell'articolo 134 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di natura privatistica, per i quali sussiste comunque la possibilità di espropriazione.».

Art. 14

(Disposizioni relative alle riduzioni di condizionalità ai sensi della normativa dell'Unione europea)

1. L'organismo pagatore regionale, di seguito denominato OPR, a seguito di controlli effettuati dagli enti competenti dai quali risulti il mancato rispetto delle regole di condizionalità ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, comunica agli interessati, secondo le disposizioni dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'avvio del procedimento per la determinazione della corrispondente riduzione dell'importo del contributo dell'Unione europea che può estendersi all'intero ammontare.

2. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, gli interessati possono far pervenire all'OPR eventuali controdeduzioni, documenti o richieste di audizione. Entro lo stesso termine gli interessati devono rendere nota l'eventuale presentazione all'autorità competente di scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione avverso il verbale di contestazione o la presentazione di opposizione all'ordinanza ingiunzione, ai sensi rispettivamente dell'articolo 18 e dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nei casi in cui le infrazioni riscontrate comportino anche l'applicazione di sanzioni amministrative.

3. Qualora gli interessati facciano pervenire o rendano noto quanto indicato al comma 2, l'OPR valuta, in base ai nuovi elementi acquisiti, se rivedere o confermare la percentuale di riduzione riportata nella comunicazione di avvio del procedimento con conseguente liquidazione del contributo spettante decurtato della riduzione risultante dalla comunicazione di con-

clusione del procedimento stesso o con recupero delle somme indebitamente erogate.

4. In caso di mancata presentazione di controdeduzioni, di richieste di audizione o di mancata comunicazione circa le azioni intraprese avverso il verbale di contestazione o l'ordinanza ingiunzione, l'OPR provvede alla chiusura del procedimento, con conseguente applicazione della percentuale di riduzione degli importi da corrispondere o recupero delle somme indebitamente erogate.

5. Qualora in data successiva alla chiusura del procedimento:

- a) venga emessa ordinanza di archiviazione del verbale di contestazione o sentenza di accoglimento dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, l'OPR esamina il contenuto delle statuizioni e, se ne verifica la stretta incidenza sulle determinazioni adottate, rivaluta l'esito del procedimento restituendo gli importi trattenuti, con oneri a valere sul bilancio regionale nel caso in cui detti oneri non siano dichiarabili nelle richieste di rimborso alla Commissione europea, in ragione dei vincoli temporali relativi all'utilizzo di fondi europei;
- b) venga emessa sentenza di accoglimento del ricorso avverso il provvedimento finale, l'OPR provvede alla restituzione degli importi trattenuti, con la stessa modalità di imputazione degli oneri di cui alla lettera a).

TITOLO III AMBITO SOCIALE E SANITARIO

Art. 15

(Modifica all'art. 2 della l.r. 23/2015 e norma finanziaria)

1. Al primo periodo del comma 16 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)) è apportata la seguente modifica:

a) la parola «due» è sostituita dalla seguente: «cinque».

2. Alla spesa derivante dalla proroga di cui al comma 1 quantificabile in euro 141.490,00 annui per ciascun anno del triennio 2020-2022 si provvede con le risorse destinate alle spese di personale allocate alla missione 13 «Tutela della salute», programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022. Per gli esercizi finanziari successivi al 2022 detta spesa è autorizzata con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 16

(Inserimento dell'art. 18 bis
nella l.r. 33/2009 e norme transitorie)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18 bis

(Nuclei di valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle fondazioni IRCCS di diritto pubblico)

1. I nuclei di valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, in relazione ai rispettivi enti sanitari di riferimento:

- a) valutano la correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance e la loro effettiva applicazione, anche relativamente alla coerenza con la programmazione regionale del servizio sociosanitario lombardo;
- b) verificano la correttezza della valutazione delle performance del personale, secondo i principi di merito ed equità;
- c) verificano la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle loro attribuzioni;
- d) valutano la metodologia e la relativa applicazione delle rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
- e) concorrono a verificare, in raccordo con il responsabile della prevenzione e corruzione della struttura di riferimento, l'attuazione delle disposizioni normative statali in materia di trasparenza;
- f) esercitano le ulteriori funzioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attua-

zione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nonché quelle attribuite da altre disposizioni statali agli organismi di valutazione.

2. Ciascun nucleo di valutazione è costituito, previo avviso pubblico, con provvedimento del direttore generale dell'ente sanitario. Dura in carica tre anni ed è composto da tre esperti esterni alla struttura o alla fondazione di cui uno con funzioni di presidente. Uno dei componenti è selezionato tra il personale in servizio presso la Giunta regionale partecipante all'avviso pubblico. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale, diploma di laurea specialistica oppure laurea vecchio ordinamento. Ciascun componente può far parte di un solo nucleo di valutazione e può essere rinnovato una sola volta presso lo stesso ente sanitario, previo avviso pubblico.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020», sono definiti:

- a) le modalità di selezione dei componenti dei nuclei di valutazione, i loro requisiti specifici di competenza, esperienza e integrità, nonché le cause di incompatibilità volte a garantire un'effettiva indipendenza;
- b) l'importo dell'indennità annua lorda onnicomprensiva attribuita, da parte degli enti sanitari di cui al comma 1, al presidente e agli altri componenti di ciascun nucleo di valutazione, nella misura commisurata alla complessità dell'ente sanitario e comunque non superiore al settanta per cento dell'indennità prevista dall'articolo 12, comma 16, per i corrispondenti componenti dei collegi sindacali delle strutture sanitarie pubbliche;
- c) la declinazione puntuale dei compiti dei nuclei di valutazione e le relative modalità di funzionamento, compresa l'individuazione delle strutture organizzative di supporto;
- d) le modalità di raccordo con l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), nonché con le strutture della direzione generale regionale competente in materia di sanità.».

2. Fino alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 18 bis della l.r. 33/2009, come introdotto dal comma 1, continuano a trovare applicazione le «Linee guida per i nuclei di valutazione delle performance/prestazioni del personale degli enti sanitari» approvate con deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2016, n. X/5539.

3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 bis della l.r. 33/2009, le strutture sanitarie pubbliche e le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 3 dello stesso articolo 18 bis della l.r. 33/2009, avviano le procedure per la costituzione dei nuclei di valutazione che deve avvenire entro centoventi giorni dalla stessa data di pubblicazione.

4. I nuclei di valutazione costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le loro funzioni fino alla data di costituzione dei nuovi nuclei.

Art. 17

(Modifiche all'art. 27 della l.r. 33/2009)

1. All'articolo 27 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo del comma 9, le parole «e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico» sono soppresse;
- b) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dai seguenti: «Le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico redigono un programma annuale di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile corredato di apposita relazione che indichi la destinazione dei proventi e attesti la non incidenza della correlata diminuzione patrimoniale sul perseguimento degli scopi istituzionali.

Il programma è approvato dalla Giunta regionale secondo modalità e criteri definiti dalla stessa Giunta regionale.».

**Art. 18
(Inserimento dell'art. 27 quater 1
nella l.r. 33/2009 e norma di prima applicazione)**

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 27 quater è inserito il seguente:

«Art. 27 quater 1

(Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale)

1. Gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale che accedono in pronto soccorso a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio sono esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni erogate anche in caso di dimissione in codice bianco. Indipendentemente dal codice di dimissione dal pronto soccorso, gli stessi operatori sono altresì esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione a eventuali successive prestazioni strettamente correlate all'infortunio per un periodo massimo di un anno a decorrere dal giorno dell'evento traumatico. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo non operano per le prestazioni soggette a copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020», la Giunta regionale fornisce alle strutture sanitarie criteri e indicazioni operative in ordine all'applicazione della disposizione sull'esenzione temporanea di cui al secondo periodo del comma 1; tale disposizione acquista efficacia alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione recante i suddetti criteri e indicazioni operative.».

**Art. 19
(Modifiche all'Allegato 1 della l.r. 33/2009
e norma di prima applicazione)**

1. All'Allegato 1 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «ASST DI MONZA, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di: - Monza - Desio» sono sostituite dalle seguenti: «ASST DI MONZA, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie dell'ex Distretto ASL di Monza»;

b) le parole «ASST DI VIMERCATE, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di: - Carate Brianza - Seregno - Vimercate» sono sostituite dalle seguenti: «ASST DELLA BRIANZA, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di: - Carate Brianza - Seregno - Vimercate - Desio.».

2. Le modifiche apportate all'Allegato 1 della l.r. 33/2009 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2020 oppure, qualora risultasse necessario a seguito delle risultanze del lavoro del tavolo tecnico appositamente istituito presso la Direzione generale Welfare, dalla diversa data, comunque non successiva al 31 dicembre 2020, stabilita con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro il 1° luglio 2020 e da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.».

**Art. 20
(Modifiche alla l.r. 11/2012)**

1. Alla legge regionale 3 luglio 2012, n. 11 (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché politiche di sostegno a

favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita ai sensi della presente legge»;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Ai fini della presente legge, per orfani per femminicidio s'intendono gli orfani di donne vittime di omicidio doloso o preterintenzionale per motivi basati sul genere e per orfani per crimini domestici s'intendono gli orfani nel significato di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici).»;

c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7 bis

(Interventi a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita)

1. La Regione promuove, per finalità di sostegno, interventi anche di carattere finanziario a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni e dei figli minori vittime di violenza assistita.»;

d) dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente:

«c bis) gli orfani per femminicidio, gli orfani per crimini domestici e i figli minori vittime di violenza assistita.»;

e) dopo il comma 4 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Per gli interventi a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita di cui all'articolo 7 bis è autorizzata la spesa di euro 62.214,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022, cui si provvede con le risorse stanziare con legge di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 alla missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma 05 «Interventi per le famiglie» - Titolo 1 «Spese correnti». Le spese per gli esercizi successivi al 2022 sono autorizzate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.».

**TITOLO IV
AMBITO TERRITORIALE**

**Art. 21
(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 10/2009)**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale) è inserito il seguente:

«3.1 In caso di subentro nella concessione di polizia idraulica per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale, al nuovo titolare sono trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, compreso l'onere di corresponsione dei canoni rimasti eventualmente insoluti, che il concessionario subentrante è tenuto a pagare contestualmente al primo versamento utile dei canoni di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, ai fini della corresponsione dei canoni rimasti eventualmente insoluti in relazione a subentri successivi all'entrata in vigore del presente comma, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020.».

**Art. 22
(Modifica dell'art. 13 della l.r. 4/2016)**

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di accoglimento della richiesta di regolarizzazione, la Regione, i comuni e i consorzi di bonifica possono concedere, in relazione al reticolo demaniale di rispettiva competenza, su istanza dell'interessato, la rateizzazione delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. A tutela delle entrate pubbliche, per la rateizzazione sono dovuti:

a) gli interessi nella misura legale;

b) la prestazione di idonea garanzia, in caso di indennità di occupazione superiore all'importo stabilito con la deliberazione di cui al precedente periodo.».

2. La modifica dell'articolo 13, comma 1, della l.r. 4/2016, prevista al comma 1 del presente articolo, si applica anche alle eventuali richieste di regolarizzazione con relativa istruttoria in corso alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui allo stesso articolo 13, comma 1, della l.r. 4/2016.

Art. 23

(Ratifica dei protocolli d'intesa interregionali e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la progettazione e realizzazione delle ciclovie turistiche del Sole, VENTO e del Garda)

1. In conformità all'articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia della Lombardia e all'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) sono ratificati e costituiscono parte integrante della presente legge:

- il protocollo d'intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Emilia - Romagna, quale Regione capofila, Regione Lombardia, Regione Toscana e Regione Veneto per la progettazione e realizzazione della ciclovie turistica «Ciclovie del Sole», sottoscritto dalle parti il 19 aprile 2019, di cui all'allegato 1;
- il protocollo d'intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Piemonte, Regione Lombardia, quale Regione capofila, Regione Emilia - Romagna e Regione Veneto per la progettazione e realizzazione della ciclovie turistica «VENTO» da Venezia a Torino, sottoscritto dalle parti il 19 aprile 2019, di cui all'allegato 2;
- il protocollo d'intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Veneto, la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento, quale Provincia Autonoma capofila, per la progettazione e realizzazione della ciclovie turistica «Ciclovie del Garda», sottoscritto dalle parti il 19 aprile 2019, di cui all'allegato 3.

2. Le disposizioni dei protocolli d'intesa di cui al comma 1 assumono efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle iniziative della Regione, previste dai protocolli medesimi, attivate tra la data della relativa sottoscrizione e la data di cui al primo periodo.

3. Alla spesa derivante dall'attuazione dei protocolli d'intesa di cui al comma 1 si provvede con i trasferimenti statali di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)), e all'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), allocati sul bilancio regionale alla missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - Titolo 1 «Spese correnti» e Titolo 2 «Spese in conto capitale» e con risorse regionali complessivamente pari a euro 1.000.000,00, stanziati per il biennio 2019-2020 alla missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 02 «Trasporto pubblico locale» - Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 24

(Ratifica dell'«Intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e Idrovie collegate»)

1. In conformità all'articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia della Lombardia e all'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) è ratificata l'intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e Idrovie collegate, di cui all'allegato 4 che costituisce parte integrante della presente legge, concordata ai sensi degli articoli 8 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e sottoscritta dalle parti il 24 ottobre 2019.

2. L'intesa di cui al comma 1 acquista efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultimo atto di ratifica della stessa intesa da parte delle Regioni interessate. Da tale data cessa di avere effica-

cia la convenzione regolante i rapporti tra le Regioni di cui alla precedente intesa interregionale per la navigazione sul fiume Po e idrovie collegate, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VI/1177 del 10 marzo 1999, fermi restando gli effetti prodotti o derivanti dall'applicazione della stessa convenzione.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle iniziative della Regione, in attuazione dell'intesa di cui al comma 1, attivate tra la data della relativa sottoscrizione e la data di cui al primo periodo del comma 2.

4. Alla spesa per l'attuazione di quanto previsto dall'intesa di cui al comma 1, prevista in euro 2.100.000,00 per il 2019 e in euro 2.800.000,00 annui per ciascun anno del triennio 2020 - 2022 si provvede con le risorse regionali di cui alla missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 03 «Trasporto per vie d'acqua» - Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio regionale già stanziati per l'anno 2019 e autorizzate con legge di approvazione del bilancio di previsione del bilancio 2020 - 2022 per il triennio 2020 - 2022.

Art. 25

(Ratifica del protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Bolzano per lo sviluppo turistico dell'area del Passo dello Stelvio)

1. In conformità all'articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia della Lombardia e all'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), è ratificato il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Bolzano per lo sviluppo turistico dell'area del Passo dello Stelvio, di cui all'allegato 5 che costituisce parte integrante della presente legge, sottoscritto dall'Assessore agli Enti locali, montagna e piccoli comuni della Regione Lombardia e dal Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano il 18 luglio 2019.

2. La Giunta regionale, in attuazione del protocollo d'intesa di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica, compie gli atti necessari a definire la partecipazione della Regione, anche tramite un ente del sistema regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007)), alla costituzione, con la Provincia Autonoma di Bolzano, di una società a capitale interamente pubblico per la valorizzazione dell'area del Passo dello Stelvio.

3. Per la partecipazione della Regione alla costituzione della società di cui al comma 2 è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 50.000,00, cui si provvede con le risorse allocate a tal fine, con legge di approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022, alla missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 07 «Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni» - Titolo 3 «Spese per incremento di attività finanziarie» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020 - 2022.

4. L'efficacia del protocollo d'intesa di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle iniziative della Regione, previste dallo stesso protocollo d'intesa, attivate tra la data della relativa sottoscrizione e quella di cui al precedente periodo.

Art. 26

(Modifiche agli articoli 7 e 28 della l.r. 6/2012 in tema di servizi di collegamento al sistema aeroportuale)

1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo la lettera p) del comma 13 dell'articolo 7 è aggiunta la seguente:

«p bis) la verifica del possesso e della permanenza dei requisiti per l'esercizio dei servizi di collegamento al sistema aeroportuale di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), il controllo sulle modalità di svolgimento dei suddetti servizi, nonché l'adozione dei provvedimenti di richiamo, sospensione e divieto di prosecuzione dell'esercizio del servizio.»;

- al primo periodo del comma 2 dell'articolo 28 la parola «autorizzata» è soppressa;
- il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente: «I servizi di collegamento con gli aeroporti civili di cui al presente comma sono esercitati dalle imprese

di trasporto previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), all'Agenzia per il trasporto pubblico locale nel cui territorio di competenza è ubicato il punto di partenza o di arrivo della relazione di traffico proposta»;

- d) al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 28 le parole «L'autorizzazione deve comunque prevedere che siano assicurati» sono sostituite dalle seguenti: «La SCIA deve essere presentata garantendo»;
- e) al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 28 le parole «, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al presente comma,» sono soppresse.
2. Al fine di consentire alle agenzie per il trasporto pubblico locale di acquisire le necessarie competenze per l'esercizio efficace ed efficiente delle funzioni a esse trasferite con le modifiche di cui al comma 1, nonché di aggiornare la modulistica regionale per la presentazione in modalità telematica della SCIA alle medesime agenzie, fino alla data indicata nel regolamento regionale che adegua il regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 8 (Disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale) alle modifiche alla l.r. 6/2012 previste al comma 1, le imprese di trasporto continuano a presentare la SCIA e ogni altra comunicazione prevista dal r.r. 8/2015 alla Regione, che esercita altresì le funzioni di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 6 del r.r. 8/2015 e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

**Art. 27
(Modifiche agli articoli 15, 17, 64 e 67 della l.r. 6/2012)**

1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 3 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:
- «3 bis. Agli enti e alle agenzie per il trasporto pubblico locale titolari degli affidamenti che non rispondono nei termini alle richieste di informazioni e di dati o che forniscono informazioni o dati non veritieri, inesatti o incompleti, la Regione, previa diffida e fissazione di un congruo termine, sospende, in tutto o in parte, l'erogazione dei trasferimenti destinati al sostegno degli oneri per il trasporto pubblico locale, secondo modalità e termini stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.»;
- b) al comma 8 dell'articolo 17 le parole «a copertura degli oneri derivanti dalle maggiori percorrenze effettuate dai gestori dei» sono sostituite dalle seguenti: «a copertura dei maggiori oneri per»;
- c) al comma 8 dell'articolo 17 dopo le parole «calamità naturali,» sono inserite le seguenti: «nel caso di eventi straordinari verificatisi in aree di difficile accessibilità dovuta alle caratteristiche morfologiche del territorio.»;
- d) dopo il comma 11 dell'articolo 64 è aggiunto il seguente:
- «11 bis. Alla data del 1° gennaio 2020 i commi 13 quinquies e 13 sexies dell'articolo 67 sono abrogati.»;
- e) dopo il comma 13 quater dell'articolo 67 è inserito il seguente:
- «13 quater 1. Sino all'avvio del servizio di trasporto pubblico locale a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento di cui all'articolo 60, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, le risorse di cui al comma 13 quater continuano a essere trasferite a titolo di contributo da Regione Lombardia alle Agenzie per il trasporto pubblico locale, nell'ambito del riparto delle risorse disposto ai sensi dell'articolo 17.».

**Art. 28
(Modifica all'art. 14 della l.r. 16/2016)**

1. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) è sostituito dal seguente: «Il collegio dei sindaci, in sede di esame del bilancio, certifica lo stato di attuazione dei piani di cui all'articolo 11, comma 4, lettera d), e può svolgere anche i compiti derivanti dal consolidamento del bilancio aziendale dell'ALER con propri eventuali soggetti partecipati e con Regione Lombardia, nonché ogni altro compito previsto dalla normativa regionale vigente.».

2. Ai soli fini del carattere onnicomprensivo dell'indennità spettante ai componenti effettivi del collegio dei sindaci ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della l.r. 16/2016, la disposizione di cui all'arti-

colo 14, comma 3, della l.r. 16/2016, come modificata dal comma 1, si applica alle nomine dei collegi dei sindaci delle ALER effettuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 29
(Introduzione del Titolo V bis alla l.r. 9/2001
in tema di accesso dei veicoli alle ZTL)**

1. Dopo il Titolo V della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) è inserito il seguente:

**«TITOLO V BIS
REGISTRO REGIONALE PER L'ACCESSO DEI VEICOLI ALLE ZTL
Art. 17 bis
(Registro regionale per la gestione
coordinata dell'accesso dei veicoli alle ZTL)**

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale dei veicoli autorizzati, in base alla normativa statale, a transitare in tutte le Zone a Traffico Limitato (ZTL) istituite dai comuni lombardi, allo scopo di semplificare e uniformare le modalità di accesso alle ZTL dei suddetti veicoli, attraverso il coordinamento e lo scambio di informazioni in possesso delle singole amministrazioni comunali.
2. Il registro regionale raccoglie i dati relativi alle targhe dei veicoli di cui al comma 1 e quelli necessari per la gestione delle suddette targhe, nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati, dei tempi di conservazione e dei diritti degli interessati di cui al Regolamento (UE) 2016/679. Il registro regionale è alimentato e aggiornato dai comuni aderenti sulla base di appositi accordi stipulati con la Regione nei quali sono definite, in particolare, le reciproche attività e responsabilità in merito ai dati in esso contenuti.

3. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema dell'accordo da stipulare tra Regione e comune ai sensi del comma 2 e sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento del registro regionale con particolare riguardo a:

- a) individuazione del tracciato dei dati effettivamente necessari al registro;
- b) modalità di trasmissione in via telematica dei dati da parte dei comuni aderenti, nonché successivo e costante aggiornamento degli stessi;
- c) modalità di interazione degli organi di polizia locale dei comuni aderenti, tramite apposita interfaccia dotata di sistemi di autenticazione e profilazione, limitatamente ai dati contenuti nel registro regionale, al fine di compiere i dovuti accertamenti e conseguentemente non dare corso alle procedure sanzionatorie a carico dei proprietari dei veicoli di cui al comma 1;
- d) gestione e conservazione dei dati contenuti nel registro regionale, anche in relazione alle misure di sicurezza organizzative e tecniche appropriate.

4. Per i veicoli la cui targa è inserita nel registro regionale da uno dei comuni aderenti non è più necessario provvedere alla comunicazione del relativo numero di targa agli altri comuni aderenti nei casi di transito nelle rispettive ZTL. A tal fine, nella deliberazione di cui al comma 3 sono altresì individuate le modalità atte a garantire un'adeguata e periodica informazione ai cittadini in merito ai comuni aderenti.

5. Per la progettazione e realizzazione del registro regionale di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 350.000,00 nel 2020 cui si provvede nel 2020 tramite incremento di euro 350.000,00 della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 08 «Statistica e sistemi informativi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» e corrispondente riduzione nel 2020 della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri Fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020 - 2022.

6. Alle spese di gestione del registro regionale, stimate in euro 130.000,00 per ciascun anno del biennio 2020 e 2021, si provvede tramite incremento di euro 130.000,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021 della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 08 «Statistica e sistemi informativi» - Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri Fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020 - 2022.

7. A partire dagli esercizi successivi al 2021 all'autorizzazione delle spese di cui al comma 6 si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.».

Art. 30 (Modifiche alla l.r. 17/2003)

1. Alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 1 bis è inserito il seguente:

«Art. 1 ter
(Iniziativa per la rimozione dell'amianto)

1. In attuazione del primo periodo del comma 2 bis dell'articolo 1, la Regione prevede incentivi, anche in forma di contributi in capitale a fondo perduto, finalizzati alla rimozione di manufatti contenenti amianto.

2. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono stabiliti criteri, termini, modalità, tipologie di incentivi e categorie di beneficiari ai fini dell'ammissione agli incentivi di cui al comma 1 e della presentazione delle relative domande, da parte degli enti o anche dei soggetti privati che vi possono accedere.

3. Agli incentivi di cui al comma 1, come specificati ai sensi del comma 2, si applica quanto previsto all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).»;

b) dopo il comma 2 sexies dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«2 septies. Per l'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 1 ter è autorizzata per l'anno 2021 alla missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 03 «Rifiuti» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022 la spesa di euro 1.000.000,00. All'autorizzazione della spesa per gli anni successivi si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.».

Art. 31 (Obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita dalle grandi derivazioni idroelettriche in attuazione dell'articolo 12, commi 1 quinquies e 1 septies, del d.lgs. 79/1999, come modificato dall'articolo 11 quater del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)

1. La presente norma disciplina, in attuazione dell'articolo 12, commi 1 quinquies e 1 septies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione energia elettrica, con le modalità previste allo stesso comma 1 quinquies dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, da parte dei seguenti soggetti:

- titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
- operatori autorizzati alla prosecuzione temporanea dell'esercizio di concessioni scadute, ai sensi dell'articolo 53 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), su richiesta della Regione;
- operatori che, al di fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), esercitano e conducono grandi derivazioni idroelettriche.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente alle grandi derivazioni idroelettriche insistenti sul territorio regionale, sono tenuti, a decorrere dall'annualità 2020, a fornire gratuitamente alla Regione energia elettrica, nella misura di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione, ai fini della relativa destinazione ai servizi pubblici e alle categorie di utenti individuati ai sensi del comma 3, fermo restando che la fornitura di energia è destinata almeno al 50 per cento a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori pro-

vinciali interessati dalle derivazioni, come previsto all'articolo 12, comma 1 quinquies, del d.lgs. 79/1999.

3. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, definisce:

a) l'ammontare di energia elettrica, espressa in kWh per anno, che i soggetti di cui al comma 1 sono annualmente obbligati a fornire gratuitamente alla Regione in relazione a ogni grande derivazione idroelettrica, in ragione della seguente espressione:

$E_{\text{fornitura}} [\text{kWh}/\text{anno}] = (220 \text{ kWh} * \text{potenza nominale media di concessione espressa in kW});$

b) la percentuale di energia eventualmente assegnata ai territori provinciali interessati dalle derivazioni in misura ulteriore rispetto alla percentuale minima di cui al comma 2, graduabile in relazione a ciascun territorio provinciale in base alla diversa entità degli impianti presenti sui territori stessi, e da destinare a servizi pubblici e categorie di utenti eventualmente anche diversi da quelli destinatari della percentuale minima di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto ai sensi della lettera f) del presente comma; la percentuale di energia destinata ai territori interessati dalle derivazioni può essere determinata fino al 100 per cento per il territorio della provincia interamente montana ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni));

c) le modalità per l'attuazione di eventuali interventi perequativi a beneficio dei territori provinciali non interessati dalla presenza di grandi derivazioni idroelettriche, ove non venga destinata integralmente l'energia gratuita ai territori provinciali interessati dalle derivazioni in base alla lettera b);

d) le modalità di riparto dell'energia gratuita tra i diversi territori provinciali nel caso di grandi derivazioni che interessano il territorio di più province o di impianti situati sul confine tra le stesse;

e) le modalità di riparto per la fornitura dell'energia gratuita tra la Regione e le altre Regioni o le Province Autonome interessate, previa intesa con le stesse, nel caso di grandi derivazioni che interessano anche il territorio delle Regioni o Province Autonome confinanti;

f) le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare dell'energia gratuita di cui al presente articolo e i criteri di riparto, con priorità per i servizi sanitari, socio-sanitari e assistenziali, educativi e scolastici, ambientali, di protezione civile, attinenti al trasporto pubblico locale, sportivi e ricreativi, sentite le province e la Città metropolitana interessate;

g) le forme di controllo del ciclo di fornitura dell'energia gratuita, con particolare riferimento alla quantificazione dell'energia da fornire da parte dei soggetti a ciò tenuti, al permanere dei requisiti di fruizione in capo ai soggetti beneficiari e all'utilizzo del beneficio;

h) le forme di comunicazione del beneficio fruito da parte dei beneficiari individuati.

4. La Provincia interamente montana di cui al comma 3, lettera b), provvede, in luogo della Regione, nell'ambito delle tipologie di servizi pubblici e delle categorie di utenti, nonché dei criteri di riparto individuati dalla Regione ai sensi di quanto previsto alla lettera f) dello stesso comma 3, alla individuazione dei soggetti beneficiari. La stessa Provincia provvede ai sensi del precedente periodo anche qualora la Regione si determini secondo quanto previsto al comma 7.

5. L'attribuzione dell'energia gratuita alle diverse utenze beneficiarie, individuate dalla Regione, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è effettuata dalle province o dalla Città metropolitana territorialmente competenti in relazione alla percentuale di energia attribuita al rispettivo territorio, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra le province o la Città metropolitana interessate e i soggetti di cui al comma 1. La Giunta regionale definisce gli schemi-tipo delle convenzioni di cui al precedente periodo e dei relativi eventuali aggiornamenti.

6. Le convenzioni di cui al comma 5 stabiliscono i punti di consegna dell'energia fornita da parte dei soggetti di cui al comma 1 e la quantità della stessa energia espressa in kWh/anno.

Supplemento n. 53 - Lunedì 30 dicembre 2019

7. In alternativa alla fornitura di energia di cui al comma 3, lettera a), la Giunta regionale, con propria deliberazione, può disporre la monetizzazione, anche integrale, dell'energia da fornire. In tal caso, la deliberazione di cui al precedente periodo definisce anche i contenuti di cui al comma 3, lettere da b) ad h).

8. In caso di monetizzazione ai sensi del comma 7, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, entro il 30 giugno di ogni anno, a corrispondere alla Regione un importo basato sul controvalore in euro [Ce] determinato a consuntivo, su base annuale solare, come media dei prezzi zonali orari ponderata sulla quantità di energia elettrica immessa in rete dalla grande derivazione su base oraria secondo la seguente espressione:

$$Ce = [\text{Vanno}/\text{Eanno}] * \text{Efornitura}$$

dove:

Ce = Controvalore energia [€];

Vanno = Valore dell'energia oraria immessa in rete [€] ottenuta come sommatoria del prodotto dell'energia oraria immessa [kWh] * il prezzo zonale orario [€/kWh];

Eanno = Sommatoria dell'energia oraria effettivamente immessa in rete [kWh/anno];

Efornitura = Quantità di energia da fornire gratuitamente nell'anno [kWh/anno].

9. La Regione, ove proceda ai sensi del comma 7:

- a) entro il 30 novembre di ogni anno eroga gli importi corrisposti ai sensi del comma 8 ai beneficiari dalla stessa individuati nell'ambito delle tipologie e delle categorie e secondo i criteri di riparto di cui al comma 3, lettera f), e al comma 7, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera b);
- b) entro il 31 ottobre di ogni anno trasferisce alla Provincia interamente montana di cui al comma 3, lettera b), gli importi spettanti per la relativa attribuzione, entro lo stesso termine di cui alla lettera a) del presente comma, ai beneficiari individuati dalla stessa Provincia ai sensi del comma 4.

10. In riferimento ai benefici disposti ai sensi del presente articolo la Regione, le province e la Città metropolitana di Milano applicano, ove necessario e per quanto di rispettiva competenza, le disposizioni di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

11. I benefici acquisiti tramite la fornitura di energia o la monetizzazione della stessa secondo quanto disposto ai precedenti commi costituiscono risorse aggiuntive a favore dei soggetti individuati ai sensi del comma 3, lettera f), del comma 4 e del comma 7, specificamente destinate al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi prestati.

12. In sede di definizione delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'articolo 12, commi 1 bis e 1 ter, del d.lgs. 79/1999, come modificato dall'articolo 11 quater del d.l. 135/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, la Regione può definire specifiche disposizioni, anche diverse da quelle di cui al presente articolo, sull'obbligo di fornitura gratuita di energia anche in forma di monetizzazione della stessa.

13. Gli effetti finanziari derivanti dalle previsioni del presente articolo sono recepiti con legge di assestamento al bilancio 2020-2022 sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale in relazione a quanto previsto ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo.

Art. 32 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 dicembre 2019

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/808 del 16 dicembre 2019)

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

e

Regione Emilia-Romagna (Capofila)

Regione Lombardia

Regione Toscana

Regione del Veneto

**PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA TURISTICA
"CICLOVIA DEL SOLE" DA VERONA A FIRENZE**

PREMESSO CHE

- l'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni e integrazioni ha previsto un primo stanziamento di specifiche risorse per gli anni 2016, 2017 e 2018 - per interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica ed in particolare per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per alcuni percorsi tra cui ricade la "Ciclovía del Sole" da Verona a Firenze, d'ora in poi per brevità denominata "Ciclovía del Sole";
- l'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha previsto che per lo sviluppo del sistema nazionale delle ciclovie turistiche ai sensi del su indicato comma 640, della legge n. 208 del 2015, è autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
- l'articolo 52 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto ulteriori priorità di percorsi ciclistici rientranti nel Sistema nazionale delle Ciclovie Turistiche -SNCT, tra cui ricade la "Ciclovía del Sole" da Verona a Firenze;
- il decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 29 novembre 2018 n. 517, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2019, n. 18, ha definito le modalità di individuazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, nonché il piano di riparto e le modalità di erogazione delle risorse, stanziato con la legge di cui sopra;
- la mobilità ciclistica, modalità di spostamento ecosostenibile, costituisce uno degli elementi caratterizzanti lo sviluppo turistico sia delle zone interne, di minore attrattività per il turismo di massa, sia delle aree di maggiore interesse storico-culturale, attraverso la valorizzazione delle identità, delle eccellenze dei territori;
- la creazione di un sistema di ciclovie turistiche, nel contesto nazionale, può rappresentare un ulteriore elemento di sviluppo e valorizzazione turistica del nostro Paese, soprattutto se tale sistema risulta interconnesso con le altre modalità di trasporto;
- la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche deve tendere ad una rete di direttrici principali ed un insieme di itinerari cicloturistici extraurbani interconnessi con le reti ciclabili in ambito urbano;
- la promozione del patrimonio storico-artistico può essere perseguita anche con la messa a punto di nuove strategie di crescita sostenibile che valorizzano le peculiarità caratterizzanti il tessuto dei differenti territori e che sono in grado di innescare processi di miglioramento economico generando opportunità di crescita diffusa e durevole nel tempo, in armonia con il paesaggio e l'ambiente;
- lo sviluppo ecosostenibile del territorio è anche direttamente connesso alla rivalutazione e all'insediamento di imprese locali, di piccola e media dimensione, che traggono dal contesto agricolo, dalle tradizioni enogastronomiche, dal patrimonio storico-culturale e ambientale gli elementi a base del loro radicamento e della loro stabilità nel tempo;
- tale sviluppo può essere perseguito attraverso la promozione dell'imprenditorialità turistica e la crescita di un settore produttivo strategico per la ripresa economica, nonché assicurando la competitività dell'offerta turistico-culturale italiana con azioni congiunte mirate alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e ambientale anche delle aree interne del Paese;
- la messa a sistema delle potenzialità dell'imprenditoria turistica, del valore del paesaggio e del patrimonio storico-artistico per mezzo di una offerta turistico-culturale competitiva, adeguatamente sostenuta da infrastrutture capillari quali le ciclovie turistiche, può costituire un unico strumento per lo sviluppo e la crescita economica;
- nell'ambito dell'attuale indirizzo politico-amministrativo, il perseguimento di tali finalità costituisce uno degli obiettivi prioritari per il rilancio economico del Paese da favorire attraverso l'applicazione della disciplina normativa di cui all'articolo 1, comma 640, della Legge di stabilità per il 2016;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con il Programma di Governo e con gli indirizzi per il consolidamento del sistema economico, che richiede in tutti i settori rinnovate strategie, si adopera per un rilancio organico delle diverse tipologie di infrastrutture di trasporto, anche al servizio delle specifiche vocazioni dei territori, in grado di attivare nuove economie;
- le Regioni territorialmente interessate dalla "Ciclovía del Sole" prevedono, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione/programmazione, il seguente itinerario programmatico coerente con la rete ciclabile europea denominata EuroVelo e quella nazionale denominata Bicititalia, in particolare:
 - la Regione Emilia-Romagna con la Legge regionale n.10/2017: "Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità", ha anche confermato l'impegno alla realizzazione delle ciclovie turistiche per l'incentivo dell'uso quotidiano della bicicletta, ma anche per la promozione del territorio e di individuazione della rete ciclabile regionale (di cui alla precedente d.g.r. n.1157/2014);
 - la Regione Lombardia include la ciclovía tra i percorsi ciclabili regionali del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica in attuazione della l.r. n. 7 del 30 aprile 2009 approvato con d.g.r. n. X/ 1657 dell'11 aprile 2014;
 - La Regione Toscana include la ciclovía nel Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 12 febbraio 2014;
 - La Regione del Veneto prevede la ciclovía nel Master Plan regionale approvato con d.g.r. n. 336/2005 e aggiornato con successiva d.g.r. 1792/2014, col percorso denominato Al "Ciclopista del Sole - Eurovelo 7 - Bicititalia I";

CONSIDERATO CHE

- la legge 11 gennaio 2018, n. 2 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia approvato il Piano generale della mobilità ciclistica, parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica, adottato in coerenza con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attiva, nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 ed in coerenza con l'atto di indirizzo n. 286 del 2015 emanato con decreto del Ministro concernente le priorità politiche da realizzare, azioni di efficientamento, per le varie fattispecie delle infrastrutture di trasporto, che incrementano la qualità, la sicurezza, l'innovazione e la sostenibilità ambientale e che, al contempo, possono garantire una offerta di opere e di servizi coerente con le diverse esigenze della domanda proveniente dai singoli utenti e dal mondo della produzione, a sostegno dello sviluppo dei territori inseriti in reti e circuiti ciclabili, anche connessi a quelli europei, ritenuti strategici per il sistema Paese;
- tale priorità risulta confermata nei successivi atti di indirizzo, in ultimo con atto n. 373 del 2018, in cui fra le priorità politiche in tema di "incremento di efficienza del sistema dei trasporti" viene ricompresa la "prosecuzione delle attività per la promozione e realizzazione di progetti diretti a creare un sistema di ciclovie turistiche nazionali, di ciclostazioni, nonché per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina";
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende promuovere misure per:
 - la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale delle ciclovie turistiche integrato con le altre reti di trasporto, e coerente con la rete ciclabile europea denominata EuroVelo e quella nazionale denominata Bicitalia;
 - l'innalzamento dei livelli di sicurezza, di comfort e di qualità delle ciclovie turistiche attraverso la definizione di requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione omogenei in tutto il territorio nazionale che le ciclovie turistiche devono possedere per essere inserite nel Sistema nazionale di cui all'art. 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, e i percorsi e itinerari che costituiscono il medesimo Sistema nazionale delle ciclovie turistiche;
- il Ministero dei beni e delle attività culturali provvede, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 368/1998, dal d.lgs. n. 42/2004 e dal d.p.c.m. n. 171 /2014, alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e alla promozione delle attività culturali e, nell'esercizio di tali funzioni, favorisce la cooperazione con gli Enti Territoriali, con le Amministrazioni Pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato e opera per la massima fruizione dei beni culturali e paesaggistici e per la più ampia promozione delle attività culturali, garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori;
- il Ministero dei beni e delle attività culturali, nel perseguimento delle finalità di cui al decreto legge n. 83/2014, convertito dalla legge n. 106/2014, intende avviare e favorire iniziative di valorizzazione finalizzate a:
 - rafforzare l'attrattività dell'offerta culturale attraverso la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico artistico, migliorando la sua accessibilità e fruibilità, con particolare riguardo al patrimonio diffuso e raggiungibile in modo capillare tramite la mobilità dolce;
 - mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti nei diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica;
- il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, allo svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico;
- il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nel perseguimento delle suddette finalità, intende avviare e favorire iniziative di valorizzazione finalizzate a:
 - promuovere attività e iniziative connesse alla fruizione turistica anche ai fini dello sviluppo di nuova occupazione e nuove attività imprenditoriali;
 - promuovere iniziative turistiche finalizzate al rilancio delle aree interne;
- le Regioni intendono dar seguito alla propria pianificazione e programmazione attraverso la realizzazione della "Ciclovía del Sole" in un'ottica integrata di valorizzazione dei rispettivi territori.

TENUTO CONTO CHE

- il progetto della "Ciclovía del Sole" è in grado di rispondere ai seguenti requisiti:
 - intermodalità con altri sistemi di trasporto, ed in particolare con il sistema ferroviario, fluviale e marittimo;
 - interconnessione con altri itinerari cicloturistici; • valorizzazione del patrimonio storico artistico e naturalistico;
 - valorizzazione del patrimonio agricolo, enogastronomico e delle tradizioni popolari;
 - sviluppo di ricettività turistica ecosostenibile;
 - generazione di occupazione a partire dalle aree interne del Paese;

il progetto della "Ciclovía del Sole" può pertanto contare sulla partecipazione di soggetti pubblici e privati, potenzialmente interessati al finanziamento ed alla realizzazione;

- Nello specifico per la "Ciclovía del Sole":
 - le sopracitate quattro regioni territorialmente coinvolte nel progetto hanno sottoscritto in data 27 luglio 2016 il precedente Protocollo d'Intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la progettazione e realizzazione della "Ciclovía del Sole" da Verona a Firenze;
 - in attuazione del sopracitato Protocollo d'Intesa del 27 luglio 2016 le quattro Regioni interessate hanno sottoscritto il 23 gennaio 2017 con la Città Metropolitana di Bologna un accordo di collaborazione in cui quest'ultima è stata individuata come Soggetto attuatore delle procedure inerenti al progetto di fattibilità tecnico-economica di tutta la Ciclovía con le risorse ministeriali finanziate;
 - la Regione Emilia-Romagna, quale Ente capofila per il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della ciclovia turistica "Ciclovía del Sole", a seguito del decreto del MIT n. 199 dell'8 agosto 2017, ha ricevuto il trasferimento della somma di Euro 1.066.728,00 in data 5 settembre 2017;
 - con Delibera di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 1883 del 29 novembre 2017 è stato assegnato e concesso il sopracitato contributo ministeriale di Euro 1.066.728,00 alla Città Metropolitana di Bologna per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per l'intera Ciclovía del Sole Verona-Firenze;

- la prima proroga di 90 giorni e la seconda di ulteriori 180 giorni sono state concesse dal competente dipartimento del MIT con note ministeriali Prot.0001009 del 31 gennaio 2018 e Prot. 4825 dell'11 maggio 2018;
- con nota pervenuta in data 1.03.2019 n. 2831 è stata comunicata la data di trasmissione degli elaborati del progetto di fattibilità tecnico economica, individuata in fine aprile.

VISTA:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.ii.mm., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, recante: "Nuovo Codice della Strada";
- la legge del 19 ottobre 1998, n. 366, e successive modifiche e integrazioni, recante: "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica";
- il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti 30 novembre 1999, n. 557, recante "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili";
- gli artt. 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con i quali sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- l'articolo 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, pubblicato nella G.U. 12 luglio 2018, n. 160;
- la nota n. PG/2016/686846 del 25 ottobre 2016 della Regione Emilia Romagna, capofila per la realizzazione della ciclovia turistica Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), nella quale, a fronte di un importo complessivo stimato dal soggetto capofila per la realizzazione dell'opera pari ad euro 61.651.182,00, IVA ed oneri fiscali compresi, è esposta la stima di euro 1.066.728,00, IVA ed oneri fiscali compresi, per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del Protocollo di intesa sottoscritto il 27 luglio 2016;
- la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 133 dell'11 aprile 2017, recante: "disposizioni in ordine alle attività da realizzare per l'attuazione dell'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015 - Ciclovie turistiche" finalizzata alla messa a disposizione dei soggetti capofila delle somme occorrenti per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica;
- la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 375 del 20 luglio 2017, recante: "requisiti di pianificazione e standard tecnici per la progettazione e la realizzazione del sistema nazionale delle ciclovie turistiche";
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre 2018 n. 517, con il quale si stabilisce all'art. 2 che il presente Protocollo annulla e sostituisce il precedente nella parte in cui non ha prodotto effetti.

QUANTO SOPRA PREMESSO CONSIDERATO TRA

Il **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**, in persona del Direttore generale della D.G. per le Strade e le Autostrade e per la Vigilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture stradali, Dottor Antonio Parente;

e

La **REGIONE EMILIA-ROMAGNA** in persona del Responsabile del Servizio Trasporto pubblico e Mobilità sostenibile Arch. Alessandro Meggiato;

La **REGIONE LOMBARDIA** in persona del Direttore Generale Infrastrutture e Mobilità Ing. Aldo Colombo;

La **REGIONE TOSCANA** in persona del Responsabile del Settore Trasporto pubblico locale Ing. Riccardo Buffoni;

La **REGIONE DEL VENETO** in persona del Direttore della Unità Organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni Ing. Marco D'Elia;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Valore delle premesse).

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo che ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre 2018 n.517, annulla e sostituisce il precedente Protocollo d'Intesa del 27 luglio 2016, fatti salvi gli effetti da esso prodotti.

Articolo 2
(Finalità del Protocollo)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2016 e successive modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e del comma 144, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la finalità del presente Protocollo è quella di regolare i rapporti tra le Amministrazioni impegnate nella realizzazione della Ciclovia consentendo all'Ente capofila, che si conferma nella Regione Emilia-Romagna, di assumere a propria volta tutti gli impegni derivanti dal presente Protocollo d'intesa e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 novembre 2018 n. 517.
2. Le Amministrazioni aderenti individuano le azioni, a carico delle diverse Parti, necessarie alla definizione delle condizioni e modalità di erogazione del finanziamento per la progettazione e la realizzazione della "Ciclovia del Sole".

3. Le Amministrazioni aderenti si impegnano a gestire in modo coordinato e sistemico la realizzazione del Progetto, assicurando le migliori condizioni di efficienza e di economicità.

Articolo 3

(Individuazione degli impegni assunti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si impegna a:
- approvare il Piano generale della mobilità ciclistica, parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica, da adottare in coerenza con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
 - inserire le ciclovie turistiche - individuate come prioritarie all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, tra cui la "Ciclovía del Sole", nell'Allegato Infrastrutture e nei documenti programmatici che costituiranno gli strumenti di pianificazione e programmazione generale di riferimento, affinché anche questa tipologia di opere sia identificata e riconosciuta come infrastruttura strategica di livello nazionale anche al fine del soddisfacimento della condizionalità per l'accesso ad eventuali finanziamenti comunitari;
 - convocare il Tavolo tecnico di cui al successivo art. 6 del presente Protocollo al fine di analizzare e valutare il progetto di fattibilità tecnica ed economica della "Ciclovía del Sole" nonché il progetto definitivo ed esecutivo di parti della stessa, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'Allegato 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della congruità del costo;
 - provvedere, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sulla base di quanto proposto dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e del Veneto, all'individuazione dei progetti costituenti i successivi lotti funzionali della "Ciclovía del Sole" che saranno beneficiari delle risorse economiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni, previa verifica di congruità del costo degli stessi;
 - reperire eventuali ulteriori finanziamenti, anche in sede europea;
 - provvedere alla compartecipazione con fondi dello Stato dei costi per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lotti funzionali che saranno individuati con il decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, da erogarsi secondo tempi e modalità che saranno definiti in successivi specifici accordi;
 - provvedere all'erogazione delle risorse assegnate con le modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre 2018 n. 517. Si riportano comunque in seguito le coordinate dei conti di tutte le Regioni sottoscrittrici del presente protocollo:
 - per la Regione Emilia-Romagna: n. c/c 30864 BANCA ITALIA SEZIONE 240 TESORERIA PROVINCIALE BOLOGNA, intestato a Regione Emilia-Romagna;
 - per la Regione Lombardia: n. c/c Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Milano - codice Ente 30268 (specificando nella causale di versamento il codice di riferimento "S1", corrispondente alla Direzione Generale Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, e riportando la dizione "Ciclovía turistica SOLE");
 - Regione Toscana: Iban Regione Toscana IT 13 M010 3002 8180 0009 4002 585;
 - per la Regione del Veneto: c/c n. 0030522 BANCA ITALIA SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI VENEZIA, intestato a Regione del Veneto;

Articolo 4

(Individuazione degli impegni assunti dal Ministero dei beni e delle attività culturali)

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo il Ministero dei beni e delle attività culturali si impegna a:
- collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle attività riportate all'articolo 3;
 - assicurare la collaborazione dei suoi istituti territoriali preposti alla tutela e valorizzazione per la definizione delle diverse fasi progettuali;
 - favorire attraverso un coordinamento unitario delle strutture territoriali coinvolte la migliore efficienza dei procedimenti di competenza;
 - avvalersi del proprio portale HUB-Geo-Culturale per graficizzare informaticamente il tracciato della ciclovía e metterlo in relazione con le banche dati inerenti il patrimonio tutelato e i vincoli dei beni interessati dal passaggio delle ciclovie. Lo strumento (che opera su standard open data) consentirà inoltre di accedere alle banche dati delle altre Amministrazioni coinvolte nel progetto, facilitando i processi di interoperabilità.

Articolo 5

(Individuazione degli impegni assunti dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo)

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo si impegna a:
- collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle attività riportate all'articolo 3;
 - verificare che, in accordo con le Regioni interessate Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e del Veneto, nell'ambito del Piano Strategico per il turismo dell'Italia, il progetto sia tra quelli individuati come strategicamente rilevanti nel rafforzamento della sostenibilità turistica e della collaborazione con le amministrazioni regionali;
 - inserire, una volta realizzata l'infrastruttura, la promozione della "Ciclovía del Sole" negli atti di indirizzo dell'ENIT, al fine di promuovere la comunicazione della vacanza attiva e della mobilità sostenibile.

Articolo 6

(Individuazione degli impegni assunti dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e del Veneto)

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e del Veneto si impegnano a:
- individuare la Regione Emilia-Romagna quale Soggetto capofila che ha la funzione di coordinamento tra le diverse Regioni e di interfaccia con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della rendicontazione dei costi della progettazione e della realizzazione dei diversi lotti funzionali, secondo le modalità concordate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stesso;

- b) attribuire alla Regione Emilia-Romagna, quale soggetto capofila, il coordinamento di tutte le attività volte alla progettazione unitaria della "Ciclovía del Sole" al fine di assicurare l'uniformità della segnaletica e degli standard oltre che la continuità del percorso;
- c) si conferma quale soggetto attuatore del progetto di fattibilità tecnico ed economica la Città Metropolitana di Bologna e si individua come soggetti attuatori per le fasi successive ai fini della realizzazione dei singoli lotti funzionali le regioni per i tratti di loro competenza, ai fini dell'erogazione delle risorse e della rendicontazione finale, nonché dell'aggiornamento, quale soggetto attuatore costante della banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
- d) individuare e raccordare, tramite il soggetto capofila, tutte le azioni e le attività volte al finanziamento, alla progettazione e alla realizzazione delle opere in progetto, anche per distinti lotti funzionali, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Viene inoltre confermato il ruolo e le competenze del Tavolo tecnico interregionale, previsto dai citati in premessa Protocolli d'Intesa sottoscritti il 27 luglio 2016 e 23 gennaio 2017, al fine di garantire il coordinamento delle azioni necessarie all'unitarietà dello sviluppo della ciclovía;
- e) procedere, tramite il soggetto capofila, al monitoraggio delle attività secondo le scadenze predefinite affinché ciascuno dei soggetti firmatari, nel rispetto dei loro rispettivi ordinamenti, assicuri la progettazione, l'aggiudicazione, l'affidamento dei lavori, la loro realizzazione, contabilizzazione e liquidazione e collaudo secondo le norme vigenti;
- f) riprogrammare, tramite il soggetto capofila, le risorse economiche nel caso qualche progetto prioritario non potesse, in qualsiasi modo, essere progettato o attuato nei tempi e modi stabiliti;
- g) provvedere singolarmente direttamente o tramite un soggetto attuatore specificamente individuato anche per i singoli lotti funzionali ad:
- espletare le procedure necessarie ad addivenire alla redazione e alla approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della ciclovía per l'intero tracciato ricadente sul territorio di competenza anche per lotti funzionali;
 - acquisire i pareri, le autorizzazioni e le approvazioni necessarie per il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativamente al tracciato ricadente sul territorio di competenza;
- h) porre in essere ogni azione utile al fine di coinvolgere le amministrazioni locali interessate e/o altri enti locali, comitati e associazioni, mediante atti e protocolli stabiliti dalle vigenti disposizioni;
- i) corrispondere alle richieste del Tavolo permanente di monitoraggio di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre 2018 n. 517 ed inviare entro il 15 marzo di ogni anno al Ministero infrastrutture e dei trasporti, D.G. per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, una apposita relazione sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi al fine delle valutazioni del Tavolo permanente di monitoraggio;
- j) trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite del Soggetto capofila, entro il 30 agosto 2019 il progetto di fattibilità tecnico economica unitamente all'individuazione di uno o più lotti funzionali sulla base dei criteri previsti dalla direttiva n. 133 dell'11 aprile 2017. Il progetto di fattibilità tecnica economica è redatto in coerenza con i requisiti di pianificazione e gli standard tecnici per il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 novembre 2018 n. 517 e individua la lunghezza complessiva dell'asse principale della ciclovía;
- k) il progetto di fattibilità tecnica ed economica comprende:
- lo studio di fattibilità (art. 14, comma 1, Dpr 207/2010) con l'analisi delle alternative progettuali;
 - relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art. 17, comma 1, lettere a), b) ed e), Dpr 207/2010) con individuazione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche, suddivisione in lotti funzionali e individuazione del 10 lotto funzionale, uno per regione;
 - calcolo sommario della spesa (art. 17, comma 1, lettere g) e h), d.p.r. 207/2010);
 - piano particellare preliminare (art. 17, comma 1, lettera i), d.p.r. 207/2010);
 - studio di inserimento urbanistico (art. 164, d.lgs. 163/06 -art. 1, comma 2, lettera l), all. XXI);
 - studio di prefattibilità ambientale (art. 17, comma 1, lettera c), d.p.r. 207/2010);
 - studio archeologico e idrogeologico, ove strettamente necessario.
- Il progetto di fattibilità economica-finanziaria è completato dal piano di comunicazione e promozione degli interventi e dei territori, volti alla promozione della ciclovía e alla sua valorizzazione nel contesto territoriale;
- L'attività di verifica di cui all'art. 26 del d.lgs. 50/16 è prevista sul progetto esecutivo del lotto funzionale, prima dell'inizio delle procedure di affidamento.
- l) favorire l'interconnessione della "Ciclovía del Sole" con altre ciclovie e/o altre reti infrastrutturali (ferroviarie, fermate bus, mezzi attrezzati al trasporto di biciclette, navigazione) e/o itinerari turistici (ciclopedonali, cammini, ippovie, ferrovie anche storiche);
- m) individuare per il progetto, ovvero per singolo lotto, forme e modalità di gestione e manutenzione della ciclovía turistica nel tempo, garantendo la piena efficienza e la sicurezza dell'infrastruttura;
- n) definire, attraverso successivi accordi tra i soggetti sottoscrittori del presente atto, le modalità attuative e di finanziamento per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la realizzazione e collaudo dell'intera ciclovía, anche per lotti funzionali successivi. Gli accordi saranno definiti compatibilmente con le risorse economiche, anche derivanti dalla programmazione europea, che si renderanno disponibili;
- o) rendicontare le somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le modalità previste dall'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre 2018 n. 517 imputando la spesa su apposita contabilità separata;
- p) aggiudicare entro il 31 marzo 2021, la gara dei lavori relativa al primo lotto funzionale individuato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, per ciascuna regione di ciascuna ciclovía.

Articolo 7 (Modalità operative)

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sarà

Supplemento n. 53 - Lunedì 30 dicembre 2019

costituito un Tavolo Tecnico Operativo, presieduto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, composto dai rappresentanti delle Parti firmatarie, dal/i Soggetto/i attuatore/i ed eventualmente da ulteriori Enti/Istituzioni interessati dalla realizzazione della ciclovia e ampliabile, per particolari questioni, a contributi di esperti esterni proposti dalle Regioni e/o dai Ministeri. E' compito del Tavolo Tecnico Operativo provvedere a:

- condividere le procedure necessarie per rendere operativo il progetto della "Ciclovia del Sole" secondo le disposizioni che sono indicate nel decreto interministeriale di ripartizione delle risorse economiche ed in particolare quelle relative alle modalità di erogazione delle risorse economiche per le diverse annualità;
- definire il cronoprogramma delle attività, in coerenza con la disponibilità delle risorse economiche assegnate per le diverse annualità nonché con la eventuale quota parte proveniente dalle Regioni o da altre fonti di finanziamento;
- analizzare, in coerenza con le risorse economiche disponibili, la possibilità di realizzare tratte parziali della ciclovia turistica, in base alle priorità di intervento per successivi lotti funzionali, all'interno di un quadro coordinato complessivo.

Articolo 8 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere inviate tramite e-mail al seguente indirizzo:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per le Strade e le Autostrade e per la Vigilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture stradali

Via Nomentana, 1 - 00161 Roma - dg.strade@pec.mit.gov.it

Oggetto: "Ciclovia del Sole" e-mail: segreteria.strade@mit.gov.it; PEC: dg.strade@pec.mit.gov.it

Articolo 9 (Disposizioni finali)

Il presente Protocollo ha durata quinquennale, dal momento della sottoscrizione, e potrà essere modificato ed integrato per concorde volontà dei partecipanti.

Il **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**, in persona del Direttore generale della D.G. per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali Dott. Antonio Parente;

e

La **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**, in persona del Responsabile del Servizio Trasporto pubblico e Mobilità sostenibile Arch. Alessandro Meggiato;

La **REGIONE LOMBARDIA** in persona del Direttore generale Infrastrutture e Mobilità Ing. Aldo Colombo;

La **REGIONE TOSCANA** in persona del Responsabile del Settore Trasporto pubblico locale Ing. Riccardo Buffoni;

La **REGIONE del VENETO** in persona del Direttore della Unità Organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni Ing. Marco D'Elia;

Roma, lì

— • —

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

e

Regione Piemonte

Regione Lombardia

Regione Emilia Romagna

Regione del Veneto

**PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE
DELLA CICLOVIA TURISTICA VENTO DA VENEZIA A TORINO****PREMESSO CHE**

- l'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni e integrazioni ha previsto un primo stanziamento di specifiche risorse - per gli anni 2016, 2017 e 2018 - per interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica ed in particolare per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per alcuni percorsi tra cui ricade la Ciclovia VENTO (percorso Venezia - Torino), d'ora in poi per brevità denominata Ciclovia VENTO;
- l'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha previsto che per lo sviluppo del sistema nazionale delle ciclovie turistiche, ai sensi del su indicato comma 640 della legge n. 208 del 2015, è autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
- l'articolo 52 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto ulteriori priorità di percorsi ciclistici rientranti nel Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche nel quale ricade la Ciclovia VENTO;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 29 novembre 2018 n.517, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2019, n. 18, ha definito le modalità di individuazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, nonché il piano di riparto e le modalità di erogazione delle risorse, stanziate con la legge di cui sopra;
- la mobilità ciclistica, modalità di spostamento ecosostenibile, costituisce uno degli elementi caratterizzanti lo sviluppo turistico sia delle zone interne, di minore attrattività per il turismo di massa, sia delle aree di maggiore interesse storico-culturale, attraverso la valorizzazione delle identità, delle eccellenze dei territori;
- la creazione di un sistema di ciclovie turistiche, nel contesto nazionale, può rappresentare un ulteriore elemento di sviluppo e valorizzazione turistica del nostro Paese, soprattutto se tale sistema risulta interconnesso con le altre modalità di trasporto;
- la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche deve tendere ad una rete di direttrici principali ed un insieme di itinerari cicloturistici extraurbani interconnessi con le reti ciclabili in ambito urbano;
- la promozione del patrimonio storico-artistico può essere perseguita anche con la messa a punto di nuove strategie di crescita sostenibile che valorizzano le peculiarità caratterizzanti il tessuto dei differenti territori e che sono in grado di innescare processi di miglioramento economico generando opportunità di crescita diffusa e durevole nel tempo, in armonia con il paesaggio e l'ambiente;
- lo sviluppo ecosostenibile del territorio è anche direttamente connesso alla rivalutazione e all'insediamento di imprese locali, di piccola e media dimensione, che traggono dal contesto agricolo, dalle tradizioni enogastronomiche, dal patrimonio storico-culturale e ambientale gli elementi a base del loro radicamento e della loro stabilità nel tempo;
- tale sviluppo può essere perseguito attraverso la promozione dell'imprenditorialità turistica e la crescita di un settore produttivo strategico per la ripresa economica, nonché assicurando la competitività dell'offerta turistico-culturale italiana con azioni congiunte mirate alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e ambientale anche delle aree interne del Paese;
- la messa a sistema delle potenzialità dell'imprenditoria turistica, del valore del paesaggio e del patrimonio storico-artistico per mezzo di una offerta turistico-culturale competitiva, adeguatamente sostenuta da infrastrutture capillari quali le ciclovie turistiche, può costituire un unicum strategico per lo sviluppo e la crescita economica;
- nell'ambito dell'attuale indirizzo politico-amministrativo, il perseguimento di tali finalità costituisce uno degli obiettivi prioritari per il rilancio economico del Paese da favorire attraverso l'applicazione della disciplina normativa di cui all'articolo 1, comma 640, della Legge di stabilità per il 2016;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con il Programma di Governo e con gli indirizzi per il consolidamento del sistema economico, che richiede in tutti i settori rinnovate strategie, si adopera per un rilancio organico delle diverse tipologie di infrastrutture di trasporto, anche al servizio delle specifiche vocazioni dei territori, in grado di attivare nuove economie;
- le Regioni territorialmente interessate dalla Ciclovia VENTO prevedono, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione/programmazione, il seguente quadro programmatico correlato con la rete ciclabile europea denominata EuroVelo e quella nazionale denominata Bicaldia, in particolare:
 - Regione Veneto: Master Plan regionale approvato con DGR n. 336/2005 e aggiornato con successiva DGR 1792/2014, col percorso denominato A2 "Ciclovia del Po e delle Lagune Venete - Eurovelo 8 - Bicaldia 2 + Rev I3 - dal Delta del Po al Tagliamento anche AdriaBike - InterBike";
 - Regione Emilia Romagna: DGR n. 1157/2014 "Individuazione della rete della ciclabilità regionale" e L.R. 10/2017 "Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità", in cui è tra l'altro confermato l'impegno della Regione alla realizzazione del sistema regionale della ciclabilità costituito dalla rete delle Ciclovie regionali (coincidenti con alcune Ciclovie turistiche), dalle reti urbane ed extraurbane e per l'incentivo dell'uso quotidiano della bicicletta e per la promozione del territorio;
 - Regione Lombardia: Piano Regionale della Mobilità Ciclistica in attuazione della L.R. n. 7 del 30 aprile 2009 approvato con DGR n. X/1657 dell'11 aprile 2014, che prevede un sistema regionale costituito da 17 Percorsi Ciclabili Regionali (PCIR) tra i quali è individuato il tracciato della Ciclovia VENTO;

Supplemento n. 53 - Lunedì 30 dicembre 2019

- Regione Piemonte: Progetto di Rete ciclabile di interesse regionale, approvato con DGR n. 22-1903 del 27 luglio 2015, attualmente in fase di revisione;

CONSIDERATO CHE

- la legge 11 gennaio 2018, n. 2 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia approvato il Piano generale della mobilità ciclistica, parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica, adottato in coerenza con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attiva, nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 ed in coerenza con l'atto di indirizzo n. 286 del 2015 emanato con decreto del Ministro concernente le priorità politiche da realizzare, azioni di efficientamento, per le varie fattispecie delle infrastrutture di trasporto, che incrementano la qualità, la sicurezza, l'innovazione e la sostenibilità ambientale e che, al contempo, possono garantire una offerta di opere e di servizi coerente con le diverse esigenze della domanda proveniente dai singoli utenti e dal mondo della produzione, a sostegno dello sviluppo dei territori inseriti in reti e circuiti ciclabili, anche connessi a quelli europei, ritenuti strategici per il sistema Paese;
- tale priorità risulta confermata nei successivi atti di indirizzo, in ultimo con atto n.373 del 2018, in cui fra le priorità politiche in tema di "incremento di efficienza del sistema dei trasporti" viene ricompresa la "prosecuzione delle attività per la promozione e realizzazione di progetti diretti a creare un sistema di ciclovie turistiche nazionali, di ciclostazioni, nonché per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina";
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende promuovere misure per:
 - la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale delle ciclovie turistiche integrato con le altre reti di trasporto e coerente con la rete ciclabile europea denominata EuroVelo e quella nazionale denominata Bicitalia;
 - l'innalzamento dei livelli di sicurezza, di comfort e di qualità delle ciclovie turistiche attraverso la definizione di requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione omogenei in tutto il territorio nazionale che le ciclovie turistiche devono possedere per essere inserite nel Sistema nazionale di cui all'art.1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, e i percorsi e itinerari che costituiscono il medesimo Sistema nazionale delle ciclovie turistiche;
- il Ministero dei beni e delle attività culturali provvede, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 368/1998, dal d.lgs. n. 42/2004 e dal DPCM n. 171 /2014, alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e alla promozione delle attività culturali e, nell'esercizio di tali funzioni, favorisce la cooperazione con gli Enti Territoriali, con le Amministrazioni Pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato e opera per la massima fruizione dei beni culturali e paesaggistici e per la più ampia promozione delle attività culturali, garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori;
- il Ministero dei beni e delle attività culturali, nel perseguimento delle finalità di cui al decreto legge n. 83/2014, convertito dalla legge n. 106/2014, intende avviare e favorire iniziative di valorizzazione finalizzate a:
 - rafforzare l'attrattività dell'offerta culturale attraverso la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico artistico, migliorando la sua accessibilità e fruibilità, con particolare riguardo al patrimonio diffuso e raggiungibile in modo capillare tramite la mobilità dolce;
 - mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti nei diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica;
- il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, allo svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico;
- il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nel perseguimento delle suddette finalità, intende avviare e favorire iniziative di valorizzazione finalizzate a:
 - promuovere attività e iniziative connesse alla fruizione turistica anche ai fini dello sviluppo di nuova occupazione e nuove attività imprenditoriali;
 - promuovere iniziative turistiche finalizzate al rilancio delle aree interne;
- le Regioni intendono dar seguito alla propria pianificazione e programmazione attraverso la realizzazione della "Ciclovia VENTO", in un'ottica integrata di valorizzazione dei rispettivi territori;

TENUTO CONTO CHE

il progetto della ciclovia VENTO è in grado di rispondere ai seguenti requisiti:

- *intermodalità con altri sistemi di trasporto, ed in particolare con il sistema ferroviario, fluviale e marittimo;*
- *interconnessione con altri itinerari cicloturistici;*
- *valorizzazione del patrimonio storico artistico e naturalistico;*
- *valorizzazione del patrimonio agricolo, enogastronomico e delle tradizioni popolari;*
- *sviluppo di ricettività turistica ecosostenibile;*
- *generazione di occupazione a partire dalle aree interne del Paese;*

il progetto della ciclovia VENTO può pertanto contare sulla partecipazione di soggetti pubblici e privati, potenzialmente interessati al finanziamento ed alla realizzazione;

il 27 luglio 2016 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto per la progettazione e realizzazione della ciclovia, individuando la Regione Lombardia quale soggetto che ha la funzione di coordinamento e capofila tra le diverse Regioni e di interfaccia con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

con il decreto direttoriale 16 maggio 2017, n.232 è stata assegnata alla ciclovia VENTO l'intera quota di 2.753.487,51 euro per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della ciclovia, da trasmettersi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.5 del Protocollo;

la Regione Lombardia in qualità di soggetto capofila, in accordo con le altre Regioni interessate dalla Ciclovia VENTO, con nota del 28 marzo 2019 n. 3865 ha proposto un nuovo termine fissato al 30 aprile 2019 per la trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed

economica corredato dell'individuazione dei lotti funzionali prioritari e dei relativi costi;

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.ii.mm., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, recante: "Nuovo Codice della Strada";
- la legge 19 ottobre 1998, n. 366, e successive modifiche e integrazioni, recante: "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica";
- il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti 30 novembre 1999, n. 557, recante "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili";
- gli artt. 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con i quali sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- l'articolo 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, pubblicato nella G.U. 12 luglio 2018, n. 160;
- la nota n. S1.2016.0039169 del 25 ottobre 2016 della Regione Lombardia, capofila per la realizzazione della ciclovia VENTO, nella quale, a fronte di un importo complessivo stimato per la realizzazione dell'opera pari ad euro 129.706.129,51, IVA ed oneri fiscali compresi, è esposta la stima di euro 2.753.487,51, IVA ed oneri fiscali compresi, per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del Protocollo di intesa sottoscritto il 27 luglio 2016;
- la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 133 dell'11 aprile 2017, recante: "disposizioni in ordine alle attività da realizzare per l'attuazione dell'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015 - Ciclovie turistiche" finalizzata alla messa a disposizione dei soggetti capofila delle somme occorrenti per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica;
- la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 375 del 20 luglio 2017, recante: "requisiti di pianificazione e standard tecnici per la progettazione e la realizzazione del sistema nazionale delle ciclovie turistiche";
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre 2018, n. 517, che, all'art. 2, stabilisce che tutte le Regioni, Provincia Autonoma e Roma Capitale interessate dalle ciclovie si impegnino a sottoscrivere lo schema di Protocollo di cui all'allegato 2 del decreto medesimo, che annulla e sostituisce i precedenti nella parte in cui non ha prodotto effetti;

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO TRA

Il **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**, in persona del Direttore generale della D.G. per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, dott. Antonio Parente;

e

la **REGIONE PIEMONTE** in persona dell'Assessore alla Cultura ed al Turismo, Antonella Parigi, e dell'Assessore a Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, Francesco Balocco;

la **REGIONE LOMBARDIA** in persona del Direttore Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, Ing. Aldo Colombo;

la **REGIONE EMILIA ROMAGNA** in persona del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Ing. Paolo Ferrecchi;

la **REGIONE DEL VENETO** in persona del Direttore della Unità Organizzativa, Strade e Concessioni, Ing. Marco d'Elia;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, che annulla e sostituisce il precedente Protocollo d'intesa del 27 luglio 2016, fatti salvi gli effetti da esso prodotti.

Articolo 2 (Finalità del Protocollo)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2016 e successive modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e del comma 144, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la finalità del presente Protocollo è quella di regolare i rapporti tra le Amministrazioni impegnate nella realizzazione della Ciclovia consentendo all'Ente capofila, che si conferma nella Regione Lombardia, di assumere a propria volta tutti gli impegni derivanti dal presente Protocollo d'intesa e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre 2018, n. 517.
2. Le Amministrazioni aderenti individuano le azioni, a carico delle diverse Parti, necessarie alla definizione delle condizioni e modalità di erogazione del finanziamento per la progettazione e la realizzazione della "ciclovia VENTO".
3. Le Amministrazioni aderenti si impegnano a gestire in modo coordinato e sistemico la realizzazione del Progetto, assicurando le migliori condizioni di efficienza e di economicità.

Articolo 3**(Individuazione degli impegni assunti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)**

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si impegna a:
 - a) approvare il Piano generale della mobilità ciclistica, parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica, da adottare in coerenza con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
 - b) inserire le ciclovie turistiche - individuate come prioritarie all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, tra cui la "ciclovìa VENTO", nell'Allegato Infrastrutture e nei documenti programmatici che costituiranno gli strumenti di pianificazione e programmazione generale di riferimento, affinché anche questa tipologia di opere sia identificata e riconosciuta come infrastruttura strategica di livello nazionale anche al fine del soddisfacimento della condizionalità per l'accesso ad eventuali finanziamenti comunitari;
 - c) convocare il Tavolo Tecnico Operativo di cui al successivo art. 7 del presente Protocollo al fine di analizzare e valutare il progetto di fattibilità tecnica ed economica della "ciclovìa VENTO" nonché il progetto definitivo ed esecutivo di parti della stessa, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'Allegato 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre 2018 n. 517 e della congruità del costo;
 - d) provvedere, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sulla base di quanto proposto dalle Regioni sottoscrittrici, all'individuazione dei progetti costituenti i successivi lotti funzionali della ciclovìa VENTO che saranno beneficiari delle risorse economiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni, previa verifica di congruità del costo degli stessi;
 - e) reperire eventuali ulteriori finanziamenti, anche in sede europea;
 - f) provvedere alla compartecipazione con fondi dello Stato dei costi per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lotti funzionali che saranno individuati con il decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, da erogarsi secondo tempi e modalità che saranno definiti in successivi specifici accordi;
 - g) provvedere all'erogazione delle risorse assegnate con le modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre 2018 n. 517. Si riportano in seguito i conti di tesoreria di tutte le Regioni:
 1. per la Regione Piemonte: contabilità speciale n. 31930 intestata alla Regione Piemonte presso la locale sezione di Tesoreria provinciale dello Stato - codice IBAN IT27J0100003245114300031930;
 2. per la Regione Lombardia: Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Milano - codice Ente 30268 (specificando nella causale di versamento il codice di riferimento "S1", corrispondente alla Direzione Generale Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, e riportando la dizione "Ciclovìa turistica VENTO");
 3. per la Regione Emilia-Romagna: c/c n. 30864 BANCA ITALIA SEZIONE 240 TESORERIA PROVINCIALE BOLOGNA, intestata a Regione Emilia-Romagna;
 4. per la Regione del Veneto: c/c n. 0030522 BANCA ITALIA SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI VENEZIA, intestato a Regione del Veneto.

Articolo 4**(Individuazione degli impegni assunti dal Ministero dei beni e delle attività culturali)**

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo il Ministero dei beni e delle attività culturali si impegna a:
 - a) collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle attività riportate all'articolo 3;
 - b) assicurare la collaborazione dei suoi istituti territoriali preposti alla tutela e valorizzazione per la definizione delle diverse fasi progettuali;
 - c) favorire attraverso un coordinamento unitario delle strutture territoriali coinvolte la migliore efficienza dei procedimenti di competenza;
 - d) avvalersi del proprio portale HUB-Geo-Culturale per graficizzare informaticamente il tracciato della ciclovìa e metterlo in relazione con le banche dati inerenti il patrimonio tutelato e i vincoli dei beni interessati dal passaggio delle ciclovie. Lo strumento (che opera su standard open data) consentirà inoltre di accedere alle banche dati delle altre Amministrazioni coinvolte nel progetto, facilitando i processi di interoperabilità.

Articolo 5**(Individuazione degli impegni assunti dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo)**

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo si impegna a:
 - a) collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle attività riportate all'articolo 3;
 - b) verificare che, in accordo con le Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, nell'ambito del Piano Strategico per il turismo dell'Italia, il progetto sia tra quelli individuati come strategicamente rilevanti nel rafforzamento della sostenibilità turistica e della collaborazione con le amministrazioni regionali;
 - c) inserire, una volta realizzata l'infrastruttura, la promozione della "ciclovìa VENTO" negli atti di indirizzo dell'ENIT, al fine di promuovere la comunicazione della vacanza attiva e della mobilità sostenibile.

Articolo 6**(Individuazione degli impegni assunti dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto)**

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo le Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto si impegnano a:
 - a) individuare la Regione Lombardia quale Soggetto capofila che ha la funzione di coordinamento tra le diverse Regioni e di interfaccia con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della rendicontazione dei costi della progettazione e della realizzazione dei diversi lotti funzionali, secondo le modalità concordate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stesso;
 - b) attribuire alla Regione Lombardia, quale soggetto capofila, il coordinamento di tutte le attività volte alla progettazione unitaria della ciclovìa VENTO, al fine di assicurare l'uniformità della segnaletica e degli standard oltre che la continuità del percorso;

- c) confermare quale soggetto attuatore del progetto di fattibilità tecnica ed economica la Regione Lombardia e individuare nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto i Soggetti attuatori per i successivi livelli di progettazione e la realizzazione della ciclovia, ciascuna per il territorio di competenza, anche per l'erogazione delle risorse e la rendicontazione finale nonché ai fini dell'aggiornamento costante della banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; per lo svolgimento di tali attività in forma coordinata, anche unitaria, le Regioni potranno stipulare specifici accordi di collaborazione dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) individuare e raccordare, tramite il soggetto capofila, tutte le azioni e le attività volte al finanziamento, alla progettazione e alla realizzazione delle opere in progetto, anche per distinti lotti funzionali, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili; a tal fine le Regioni confermano il Tavolo tecnico costituito con l'accordo di collaborazione tra Regioni e Politecnico di Milano del 25 ottobre 2016 richiamato in premessa a supporto sia della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica sia delle successive fasi progettuali e realizzative dell'intervento per lotti funzionali, al fine di garantire il coordinamento delle azioni necessario all'unitarietà dello sviluppo della ciclovia;
- e) procedere, tramite il soggetto capofila, al monitoraggio delle attività secondo le scadenze predefinite affinché ciascuno dei soggetti firmatari, nel rispetto dei loro rispettivi ordinamenti, assicuri la progettazione, l'aggiudicazione, l'affidamento dei lavori, la loro realizzazione, contabilizzazione e liquidazione e collaudo secondo le norme vigenti;
- f) riprogrammare, tramite il soggetto capofila, le risorse economiche nel caso qualche progetto prioritario non potesse, in qualsiasi modo, essere progettato o attuato nei tempi e modi stabiliti;
- g) provvedere singolarmente direttamente o tramite un soggetto attuatore specificamente individuato anche per i singoli lotti funzionali ad:
- espletare le procedure necessarie ad addivenire alla redazione e alla approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della ciclovia per l'intero tracciato ricadente sul territorio di competenza anche per lotti funzionali;
 - acquisire i pareri, le autorizzazioni e le approvazioni necessarie per il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativamente al tracciato ricadente sul territorio di competenza;
- h) porre in essere ogni azione utile al fine di coinvolgere le amministrazioni locali interessate e/o altri enti locali, comitati e associazioni, mediante atti e protocolli stabiliti dalle vigenti disposizioni, dandone informazione al Tavolo Tecnico di cui al precedente punto d);
- i) corrispondere alle richieste del Tavolo permanente di monitoraggio di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre 2018 n. 517 ed inviare entro il 15 marzo di ogni anno al Ministero infrastrutture e dei trasporti, D.G. per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, una apposita relazione sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi al fine delle valutazioni del Tavolo permanente di monitoraggio;
- j) trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite del Soggetto capofila, entro il 30 aprile 2019, il progetto di fattibilità tecnica ed economica unitamente all'individuazione di uno o più lotti funzionali sulla base dei criteri previsti dalla direttiva n. 133 dell'11 aprile 2017. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è redatto in coerenza con i requisiti di pianificazione e gli standard tecnici per il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre 2018 n. 517 e individua la lunghezza complessiva dell'asse principale della ciclovia;
- k) preso atto che lo studio di fattibilità redatto dal Politecnico di Milano è stato trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 6 luglio 2018, il progetto di fattibilità tecnica ed economica comprende almeno:
- relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art. 17, comma 1, lettere a), b) ed e), d.p.r. 207/2010) con individuazione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche, suddivisione in lotti funzionali e individuazione del 1° lotto funzionale, uno per regione;
 - calcolo sommario della spesa (art. 17, comma 1, lettere g) e h), d.p.r. 207/2010);
 - piano particellare preliminare (art. 17, comma 1, lettera i), d.p.r. 207/2010);
 - studio di inserimento urbanistico (art. 164, d.lgs. 163/06 - art. 1, comma 2, lettera l), all. XXI;
 - studio di prefattibilità ambientale (art. 17, comma 1, lettera c), d.p.r. 207/2010).
- l) favorire l'interconnessione della "ciclovia VENTO" con altre ciclovie e/o altre reti infrastrutturali (ferroviarie, fermate bus, mezzi attrezzati al trasporto di biciclette, navigazione) e/o itinerari turistici (ciclopedonali, cammini, ippovie, ferrovie anche storiche);
- m) individuare per il progetto, ovvero per singolo lotto, forme e modalità di gestione e manutenzione della ciclovia turistica nel tempo, garantendo la piena efficienza e la sicurezza dell'infrastruttura;
- n) definire, attraverso successivi accordi tra i soggetti sottoscrittori del presente atto, le modalità attuative e di finanziamento per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la realizzazione e collaudo dell'intera ciclovia, anche per lotti funzionali successivi. Gli accordi saranno definiti compatibilmente con le risorse economiche, anche derivanti dalla programmazione europea, che si renderanno disponibili;
- o) rendicontare le somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le modalità previste dall'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre 2018, n. 517 imputando la spesa su apposita contabilità separata;
- p) aggiudicare entro il 31 dicembre 2020 la gara dei lavori relativa al primo lotto funzionale individuato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, per ciascuna regione di ciascuna ciclovia.

Articolo 7 (Modalità operative)

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, è costituito un Tavolo Tecnico Operativo, presieduto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, composto dai rappresentanti delle Parti firmatarie, dal/i Soggetto/i attuatore/i, dal Politecnico di Milano ed eventualmente da ulteriori Enti/Istituzioni interessati dalla realizzazione della ciclovia e ampliabile, per particolari questioni, a contributi di esperti esterni proposti dalle Regioni e/o dai Ministeri. È compito del Tavolo Tecnico Operativo provvedere a:

- condividere le procedure necessarie per rendere operativo il progetto della "Ciclovia VENTO", secondo le disposizioni che sono indicate nel decreto interministeriale di ripartizione delle risorse economiche ed in particolare quelle relative alle modalità di erogazione delle risorse economiche per le diverse annualità;

Supplemento n. 53 - Lunedì 30 dicembre 2019

- definire il cronoprogramma delle attività, in coerenza con la disponibilità delle risorse economiche assegnate per le diverse annualità nonché con la eventuale quota parte proveniente dalle Regioni o da altre fonti di finanziamento;
- analizzare, in coerenza con le risorse economiche disponibili, la possibilità di realizzare tratte parziali della ciclovia turistica, in base alle priorità di intervento per successivi lotti funzionali, all'interno di un quadro coordinato complessivo.

Articolo 8 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere inviate tramite e-mail al seguente indirizzo:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali

Via Nomentana, 1 - 00161 Roma - dg.strade@pec.mit.gov.it

Oggetto: "Ciclovia VENTO"

e-mail: segreteria.strade@mit.gov.it; PEC: dg.strade@pec.mit.gov.it

Articolo 9 (Disposizioni finali)

Il presente Protocollo ha durata quinquennale, dal momento della sottoscrizione, e potrà essere modificato ed integrato per concorde volontà dei partecipanti.

Il **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**, in persona del Direttore generale della D.G. per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, Dott. Antonio Parente,

la **REGIONE LOMBARDIA (Capofila)**, in persona del Direttore Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, Ing. Aldo Colombo,

la **REGIONE PIEMONTE**, in persona dell'Assessore alla Cultura ed al Turismo, Antonella Parigi, e dell'Assessore a Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, Francesco Balocco,

la **REGIONE EMILIA ROMAGNA**, in persona del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Ing. Paolo Ferrecchi,

la **REGIONE DEL VENETO**, in persona del Direttore della Unità Organizzativa, Strade e Concessioni, Ing. Marco d'Elia.

Roma, lì

_____ • _____

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e

Provincia autonoma di Trento

Regione Lombardia

Regione del Veneto

per la

PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA TURISTICA "CICLOVIA DEL GARDA"

PREMESSO CHE

- l'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni e integrazioni ha previsto un primo stanziamento di specifiche risorse - per gli anni 2016, 2017 e 2018 - per interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica ed in particolare per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per alcuni percorsi tra cui ricade la "**Ciclovia del Garda**", d'ora in poi per brevità denominata "Ciclovia";
- l'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha previsto che per lo sviluppo del sistema nazionale delle ciclovie turistiche ai sensi del su indicato comma 640, della legge n. 208 del 2015, è autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
- l'articolo 52 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto ulteriori priorità di percorsi ciclistici tra cui ricade la "**Ciclovia del Garda**", d'ora in poi per brevità denominata "Ciclovia";
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 517 di data 29 novembre 2018 ha definito le modalità di individuazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, nonché il piano di riparto e le modalità di erogazione delle risorse, stanziare con la legge di cui sopra;
- la mobilità ciclistica, modalità di spostamento ecosostenibile, costituisce uno degli elementi caratterizzanti lo sviluppo turistico sia delle zone interne, di minore attrattività per il turismo di massa, sia delle aree di maggiore interesse storico-culturale, attraverso la valorizzazione delle identità, delle eccellenze dei territori;
- la creazione di un sistema di ciclovie turistiche, nel contesto nazionale, può rappresentare un ulteriore elemento di sviluppo e valorizzazione turistica del nostro Paese, soprattutto se tale sistema risulta interconnesso con le altre modalità di trasporto;
- la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche deve tendere ad una rete di direttrici principali ed un insieme di itinerari ciclo-turistici extraurbani interconnessi con le reti ciclabili in ambito urbano;
- la promozione del patrimonio storico-artistico può essere perseguita anche con la messa a punto di nuove strategie di crescita sostenibile che valorizzano le peculiarità caratterizzanti il tessuto dei differenti territori e che sono in grado di innescare processi di miglioramento economico generando opportunità di crescita diffusa e durevole nel tempo, in armonia con il paesaggio e l'ambiente;
- lo sviluppo ecosostenibile del territorio è anche direttamente connesso alla rivalutazione e all'insediamento di imprese locali, di piccola e media dimensione, che traggono dal contesto agricolo, dalle tradizioni enogastronomiche, dal patrimonio storico-culturale e ambientale gli elementi a base del loro radicamento e della loro stabilità nel tempo;
- tale sviluppo può essere perseguito attraverso la promozione dell'imprenditorialità turistica e la crescita di un settore produttivo strategico per la ripresa economica, nonché assicurando la competitività dell'offerta turistico-culturale italiana con azioni congiunte mirate alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e ambientale anche delle aree interne del Paese;
- la messa a sistema delle potenzialità dell'imprenditoria turistica, del valore del paesaggio e del patrimonio storico-artistico per mezzo di una offerta turistico-culturale competitiva, adeguatamente sostenuta da infrastrutture capillari quali le ciclovie turistiche, può costituire un *unicum* strategico per lo sviluppo e la crescita economica;
- nell'ambito dell'attuale indirizzo politico-amministrativo, il perseguimento di tali finalità costituisce uno degli obiettivi prioritari per il rilancio economico del Paese da favorire attraverso l'applicazione della disciplina normativa di cui all'articolo 1, comma 640, della Legge di stabilità per il 2016;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con il Programma di Governo e con gli indirizzi per il consolidamento del sistema economico, che richiede in tutti i settori rinnovate strategie, si adopera per un rilancio organico delle diverse tipologie di infrastrutture di trasporto, anche al servizio delle specifiche vocazioni dei territori, in grado di attivare nuove economie;
- le Regioni territorialmente interessate dalla Ciclovia del Garda prevedono, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione/programmazione, il seguente quadro programmatico correlato con la rete ciclabile europea denominata EuroVelo e quella nazionale denominata Bicitalia, in particolare:
 - Provincia Autonoma di Trento: Piano Urbanistico Provinciale (PUP) approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n.5 che identifica in maniera gerarchica e funzionale l'insieme delle reti per la mobilità trentina finalizzate a garantire i presupposti per la definizione degli approcci e strumenti relativi al trasferimento modale, allo sviluppo di un sistema di trasporto sostenibile, favorendo l'integrazione, la riorganizzazione e l'ottimizzazione dei diversi sistemi di trasporto anche con individuazione di sistemi di mobilità alternativa;
 - Regione Veneto: Master Plan approvato con DGR n. 336/2005 e aggiornato con successiva DGR 1792/2014, dove sono individuati i percorsi A1 "Ciclopista del Sole Eurovelo 7 - Bicitalia 1" e D1 "Da Verona al lago di Garda" e il parco ciclistico A1 "Parco ciclistico delle Colline Moreniche del Garda"; D.G.R. n. 1031 del 25 agosto 2015 con la quale è stato approvato un nuovo protocollo d'intesa per il completamento della rete ciclabile del Garda;
 - Regione Lombardia: Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, in attuazione della legge regionale n. 7 del 30 aprile 2009 appro-

Supplemento n. 53 - Lunedì 30 dicembre 2019

vato con d.g.r.n. X/1657 dell'11 aprile 2014, e Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r.n. 1245 del 20 settembre 2016, con il percorso di interesse regionale n.2 "Pedemontana alpina";

CONSIDERATO CHE

- la legge 11 gennaio 2018, n. 2 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia approvato il Piano generale della mobilità ciclistica, parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica, adottato in coerenza con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attiva, nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 ed in coerenza con l'atto di indirizzo n. 286 del 2015 emanato con decreto del Ministro concernente le priorità politiche da realizzare, azioni di efficientamento, per le varie fattispecie delle infrastrutture di trasporto, che incrementano la qualità, la sicurezza, l'innovazione e la sostenibilità ambientale e che, al contempo, possono garantire una offerta di opere e di servizi coerente con le diverse esigenze della domanda proveniente dai singoli utenti e dal mondo della produzione, a sostegno dello sviluppo dei territori inseriti in reti e circuiti ciclabili, anche connessi a quelli europei, ritenuti strategici per il sistema Paese;
- tale priorità risulta confermata nei successivi atti di indirizzo, in ultimo con atto n.373 del 2018, in cui fra le priorità politiche in tema di "incremento di efficienza del sistema dei trasporti" viene ricompresa la "prosecuzione delle attività per la promozione e realizzazione di progetti diretti a creare un sistema di ciclovie turistiche nazionali, di ciclostazioni, nonché per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina";
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende promuovere misure per:
 - ✓ la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale delle ciclovie turistiche integrato con le altre reti di trasporto, e coerente con la rete ciclabile europea denominata EuroVelo e quella nazionale denominata Bicitalia;
 - ✓ l'innalzamento dei livelli di sicurezza, di comfort e di qualità delle ciclovie turistiche attraverso la definizione di requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione omogenei in tutto il territorio nazionale che le ciclovie turistiche devono possedere per essere inserite nel Sistema nazionale di cui all'art.1, comma 640, della legge n.208 del 2015, e i percorsi e itinerari che costituiscono il medesimo Sistema nazionale delle ciclovie turistiche;
- il Ministero dei beni e delle attività culturali provvede, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 368/1998, dal d.lgs. n. 42/2004 e dal d.p.c.m. n. 171 /2014, alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e alla promozione delle attività culturali e, nell'esercizio di tali funzioni, favorisce la cooperazione con gli Enti Territoriali, con le Amministrazioni Pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato e opera per la massima fruizione dei beni culturali e paesaggistici e per la più ampia promozione delle attività culturali, garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori;
- il Ministero dei beni e delle attività culturali, nel perseguimento delle finalità di cui al decreto legge n. 83/2014, convertito dalla legge n. 106/2014, intende avviare e favorire iniziative di valorizzazione finalizzate a:
 - ✓ rafforzare l'attrattività dell'offerta culturale attraverso la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico artistico, migliorando la sua accessibilità e fruibilità, con particolare riguardo al patrimonio diffuso e raggiungibile in modo capillare tramite la mobilità dolce;
 - ✓ mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti nei diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica;
- il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, allo svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico;
- il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nel perseguimento delle suddette finalità, intende avviare e favorire iniziative di valorizzazione finalizzate a:
 - ✓ promuovere attività e iniziative connesse alla fruizione turistica anche ai fini dello sviluppo di nuova occupazione e nuove attività imprenditoriali;
 - ✓ promuovere iniziative turistiche finalizzate al rilancio delle aree interne;
- le Regioni intendono dar seguito alla propria pianificazione e programmazione attraverso la realizzazione della "Ciclovía del Garda", in un'ottica integrata di valorizzazione dei rispettivi territori.

TENUTO CONTO CHE

il progetto della Ciclovía del Garda è in grado di rispondere ai seguenti requisiti:

- *intermodalità con altri sistemi di trasporto, ed in particolare con il sistema ferroviario, fluviale e lacuale;*
- *interconnessione con altri itinerari cicloturistici;*
- *valorizzazione del patrimonio storico artistico e naturalistico;*
- *valorizzazione del patrimonio agricolo, enogastronomico e delle tradizioni popolari;*
- *sviluppo di ricettività turistica ecosostenibile;*
- *generazione di occupazione a partire dalle aree interne del Paese;*

il progetto della Ciclovía del Garda può pertanto contare sulla partecipazione di soggetti pubblici e privati, potenzialmente interessati al finanziamento ed alla realizzazione;

il 9 agosto 2017 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Provincia Autonoma di Trento, le Regioni Lombardia e Veneto per la progettazione e realizzazione della ciclovia, individuando la Provincia Autonoma di Trento quale soggetto che ha la funzione di coordinamento e capofila tra le diverse Regioni e di interfaccia con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il 7 novembre 2017 e 22 novembre 2017 la Provincia Autonoma e le Regioni hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera h) del suddetto Protocollo, la stima economica degli oneri per il progetto di fattibilità tecnica ed economica della ciclovia nonché la stima del fabbisogno per i successivi livelli di progettazione e per l'attuazione dei relativi interventi; risulta necessario avviare immediatamente il progetto di fattibilità, così come definito nel D.Lgs. n. 50/2016, con i contenuti previsti dall'art. 6 comma 1 lett. K) del presente Protocollo;

VISTA

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.ii.mm., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, recante: "Nuovo Codice della Strada";
- la legge del 19 ottobre 1998, n. 366, e successive modifiche e integrazioni, recante: "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica";
- il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti 30 novembre 1999, n. 557, recante "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili";
- gli artt. 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con i quali sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- l'articolo 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, pubblicato nella G.U. 12 luglio 2018, n. 160;
- la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 133 dell'11 aprile 2017, recante: "disposizioni in ordine alle attività da realizzare per l'attuazione dell'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015 - Ciclovie turistiche" finalizzata alla messa a disposizione dei soggetti capofila delle somme occorrenti per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica;
- la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 375 del 20 luglio 2017, recante: "requisiti di pianificazione e standard tecnici per la progettazione e la realizzazione del sistema nazionale delle ciclovie turistiche";
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 novembre 2018, n. 517, che, all'art. 2, stabilisce che tutte le Regioni, Provincia Autonoma e Roma Capitale interessate dalle ciclovie si impegnino a sottoscrivere lo schema di Protocollo di cui all'allegato 2 del decreto medesimo, che annulla e sostituisce i precedenti nella parte in cui non ha prodotto effetti.

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO TRA

il **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**, in persona del Direttore generale della D.G. per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, dott. Antonio Parente;

e

la **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** in persona del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, ing. Stefano De Vigili;

la **REGIONE LOMBARDIA** in persona del Direttore Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, Ing. Aldo Colombo

la **REGIONE DEL VENETO** in persona del Direttore dell'Unità Organizzativa Infrastrutture, Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, ing. Marco d'Elia;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Valore delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo che, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 novembre 2018 n.517, annulla e sostituisce il precedente Protocollo d'Intesa del 9 agosto 2017.

Articolo 2
(Finalità del Protocollo)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2016 e successive modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e del comma 144, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la finalità del presente Protocollo è quella di regolare i rapporti tra le Amministrazioni impegnate nella realizzazione della Ciclovía del Garda consentendo all'Ente capofila, che si conferma nella Provincia autonoma di Trento, di assumere a propria volta tutti gli impegni derivanti dal presente Protocollo d'intesa e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di data 29 novembre 2018 n. 517.
2. Le Amministrazioni aderenti individuano le azioni, a carico delle diverse Parti, necessarie alla definizione delle condizioni e modalità di erogazione del finanziamento per la progettazione e la realizzazione della "Ciclovía del Garda".
3. Le Amministrazioni aderenti si impegnano a gestire in modo coordinato e sistemico la realizzazione del Progetto, assicurando le migliori condizioni di efficienza e di economicità.

Articolo 3
(Individuazione degli impegni assunti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si impegna a:
 - a) approvare il Piano generale della mobilità ciclistica, parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica, da

Supplemento n. 53 - Lunedì 30 dicembre 2019

adottare in coerenza con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- b) inserire le ciclovie turistiche - individuate come prioritarie all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, tra cui la "Ciclovia del Garda", nell'Allegato Infrastrutture e nei documenti programmatici che costituiranno gli strumenti di pianificazione e programmazione generale di riferimento, affinché anche questa tipologia di opere sia identificata e riconosciuta come infrastruttura strategica di livello nazionale anche al fine del soddisfacimento della condizionalità per l'accesso ad eventuali finanziamenti comunitari;
- c) convocare il Tavolo Tecnico Operativo di cui al successivo art. 7 del presente Protocollo al fine di analizzare e valutare il progetto di fattibilità tecnica ed economica della "Ciclovia del Garda" nonché il progetto definitivo ed esecutivo di parti della stessa, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'Allegato 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 517 di data 29 novembre 2018 e della congruità del costo;
- d) provvedere, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sulla base di quanto proposto dalla Provincia autonoma di Trento e dalle Regioni Lombardia e Veneto, all'individuazione dei progetti costituenti i successivi lotti funzionali della Ciclovia del Garda che saranno beneficiari delle risorse economiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni, previa verifica di congruità del costo degli stessi;
- e) reperire eventuali ulteriori finanziamenti, anche in sede europea;
- f) provvedere alla compartecipazione con fondi dello Stato dei costi per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lotti funzionali che saranno individuati con il decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, da erogarsi secondo tempi e modalità che saranno definiti in successivi specifici accordi;
- g) provvedere all'erogazione delle risorse assegnate con le modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre 2018 n. 517. Salvo diversa indicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assunta di concerto tra le Regioni e la Provincia autonoma, le risorse relative alla quota annualità 2017 - PTFE - come da tabella Piano di Riparto 2016-2017-2018-2019 allegato 1 del D.M. 517/2018 - saranno versate sul conto di tesoreria del soggetto capofila Provincia autonoma di Trento - Conto di Tesoreria provinciale dello Stato di Trento (codice IBAN IT3210100003245211300306666), intestato alla Provincia autonoma di Trento, riportando nella causale la dizione "CICLOVIA DEL GARDA" e verranno successivamente ripartite sulla base del documento di fattibilità tecnica ed economica trasmesso in data 22 novembre 2017 prot. n. 665574 e trasferite dalla Provincia autonoma di Trento alle Regioni Veneto e Lombardia, per la quota di loro competenza, nel seguente modo:
 - alla Regione Lombardia sul conto di Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Milano - codice Ente 30268 (specificando nella causale di versamento il codice di riferimento "S1", corrispondente alla Direzione Generale Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, e riportando la dizione "CICLOVIA DEL GARDA");
 - alla Regione Veneto sul conto corrente n. 0030523 presso BANCA D'ITALIA SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI VENEZIA intestato a Regione del Veneto "CICLOVIA DEL GARDA".

Per ciò che riguarda le successive quote, relative al primo lotto funzionale, previste dal D.M. n. 517/2018, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al Piano di Riparto 2016-2017-2018-2019 allegato 1 del citato decreto, le risorse saranno erogate alla Provincia autonoma di Trento quale soggetto capofila, e, sulla base di successivi accordi fra i Soggetti attuatori, la Provincia, Soggetto capofila, provvederà a trasferire le risorse di rispettiva competenza alle singole Regioni sulla base delle risultanze dei quadri economici progettuali.

Articolo 4

(Individuazione degli impegni assunti dal Ministero dei beni e delle attività culturali)

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo il Ministero dei beni e delle attività culturali si impegna a:
 - a) collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle attività riportate all'articolo 3;
 - b) assicurare la collaborazione dei suoi istituti territoriali preposti alla tutela e valorizzazione per la definizione delle diverse fasi progettuali;
 - c) favorire attraverso un coordinamento unitario delle strutture territoriali coinvolte la migliore efficienza dei procedimenti di competenza;
 - d) avvalersi del proprio portale HUB-Geo-Culturale per graficizzare informaticamente il tracciato della ciclovia e metterlo in relazione con le banche dati inerenti il patrimonio tutelato e i vincoli dei beni interessati dal passaggio delle ciclovie. Lo strumento (che opera su standard open data) consentirà inoltre di accedere alle banche dati delle altre Amministrazioni coinvolte nel progetto, facilitando i processi di interoperabilità.

Articolo 5

(Individuazione degli impegni assunti dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo)

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo si impegna a:
 - a) collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle attività riportate all'articolo 3;
 - b) verificare che, in accordo con le Regioni interessate Veneto e Lombardia e Provincia autonoma di Trento, nell'ambito del Piano Strategico per il turismo dell'Italia, il progetto sia tra quelli individuati come strategicamente rilevanti nel rafforzamento della sostenibilità turistica e della collaborazione con le amministrazioni regionali;
 - c) inserire, una volta realizzata l'infrastruttura, la promozione della "Ciclovia del Garda" negli atti di indirizzo dell'ENIT, al fine di promuovere la comunicazione della vacanza attiva e della mobilità sostenibile;

Articolo 6

(Individuazione degli impegni assunti dalla Provincia autonoma di Trento e dalle Regioni Veneto e Lombardia)

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo la Provincia autonoma di Trento e le Regioni Veneto e Lombardia si impegnano a:
 - a) individuare la Provincia autonoma di Trento quale Soggetto capofila che ha la funzione di coordinamento tra le diverse Regioni e di interfaccia con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della rendicontazione dei costi della progettazione e della realizzazione dei diversi lotti funzionali, secondo le modalità concordate con il Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti stesso, fermo restando che la Provincia autonoma di Trento (capofila) rimane sollevata da ogni responsabilità in ordine alla correttezza ed alla regolarità dei dati e delle prestazioni fornite dalla Regione Lombardia e dalla Regione del Veneto;

- b) attribuire alla Provincia autonoma di Trento, quale soggetto capofila, il coordinamento di tutte le attività volte alla progettazione unitaria della Ciclovía del Garda, al fine di assicurare l'uniformità della segnaletica e degli standard oltre che la continuità del percorso;
- c) individuare quali Soggetti attuatori le Regioni Lombardia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale, anche ai fini dell'eventuale diversa erogazione delle risorse e della rendicontazione finale, nonché dell'aggiornamento costante della banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
- d) individuare e raccordare, tramite il soggetto capofila, tutte le azioni e le attività volte al finanziamento, alla progettazione e alla realizzazione delle opere in progetto, anche per distinti lotti funzionali, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;
- e) procedere, tramite il soggetto capofila, al monitoraggio delle attività secondo le scadenze predefinite affinché ciascuno dei soggetti firmatari, nel rispetto dei loro rispettivi ordinamenti, assicuri la progettazione, l'aggiudicazione, l'affidamento dei lavori, la loro realizzazione, contabilizzazione e liquidazione e collaudo secondo le norme vigenti;
- f) riprogrammare, tramite il soggetto capofila, le risorse economiche nel caso qualche progetto prioritario non potesse, in qualsiasi modo, essere progettato o attuato nei tempi e modi stabiliti;
- g) provvedere singolarmente direttamente o tramite un soggetto attuatore specificamente individuato anche per i singoli lotti funzionali ad:
- espletare le procedure necessarie ad addivenire alla redazione e alla approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della ciclovía per l'intero tracciato ricadente sul territorio di competenza anche per lotti funzionali;
 - acquisire i pareri, le autorizzazioni e le approvazioni necessarie per il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativamente al tracciato ricadente sul territorio di competenza;
- h) porre in essere ogni azione utile al fine di coinvolgere le amministrazioni locali interessate e/o altri enti locali, comitati e associazioni, mediante atti e protocolli stabiliti dalle vigenti disposizioni;
- i) corrispondere alle richieste del Tavolo permanente di monitoraggio di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 517 di data 29 novembre 2018 ed inviare entro il 15 marzo di ogni anno al Ministero infrastrutture e dei trasporti, D.G. per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, una apposita relazione sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi al fine delle valutazioni del Tavolo permanente di monitoraggio;
- j) trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite del Soggetto capofila, entro il 31 dicembre 2020 il progetto di fattibilità tecnico economica unitamente all'individuazione di uno o più lotti funzionali sulla base dei criteri previsti dalla direttiva n. 133 dell'11 aprile 2017. Il progetto di fattibilità tecnica economica è redatto in coerenza con i requisiti di pianificazione e gli standard tecnici per il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 517 e individua la lunghezza complessiva dell'asse principale della ciclovía;
- k) il progetto di fattibilità tecnica ed economica comprende:
- lo studio di fattibilità (art. 14, comma 1, Dpr 207/2010) con l'analisi delle alternative progettuali;
 - relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art. 17, comma 1, lettere a), b) ed e), d.p.r. 207/2010) con individuazione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche, suddivisione in lotti funzionali e individuazione del 1° lotto funzionale, uno per regione;
 - calcolo sommario della spesa (art. 17, comma 1, lettere g) e h), d.p.r. 207/2010);
 - piano particellare preliminare (art. 17, comma 1, lettera i), d.p.r. 207/2010);
 - studio di inserimento urbanistico (art. 164, d.lgs. 163/06 - art. 1, comma 2, lettera l), all. XXI;
 - studio di prefattibilità ambientale (art. 17, comma 1, lettera c), d.p.r. 207/2010);
 - studio archeologico e idrogeologico, ove strettamente necessario.
- Tale progetto è valutato, ai sensi del d.m. 17 giugno 2016, con grado di complessità 0,45, destinazione funzionale dell'opera "viabilità ordinaria - piste ciclabili".
- L'attività di verifica di cui all'art. 26 del d.lgs. 50/16 è prevista sul progetto esecutivo del lotto funzionale, prima dell'inizio delle procedure di affidamento.
- l) favorire l'interconnessione della "Ciclovía del Garda" con altre ciclovie e/o altre reti infrastrutturali (ferroviarie, fermate bus, mezzi attrezzati al trasporto di biciclette, navigazione) e/o itinerari turistici (ciclopedonali, cammini, ippovie, ferrovie anche storiche);
- m) individuare per il progetto, ovvero per singolo lotto, forme e modalità di gestione e manutenzione della ciclovía turistica nel tempo, garantendo la piena efficienza e la sicurezza dell'infrastruttura;
- n) definire, attraverso successivi accordi tra i soggetti sottoscrittori del presente atto, le modalità attuative e di finanziamento per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la realizzazione e collaudo dell'intera ciclovía, anche per lotti funzionali successivi. Gli accordi saranno definiti compatibilmente con le risorse economiche, anche derivanti dalla programmazione europea, che si renderanno disponibili;
- o) rendicontare le somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le modalità previste dall'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 517 di data 29 novembre 2018 imputando la spesa su appositi capitoli di bilancio;
- p) aggiudicare entro il 30 giugno 2022 la gara dei lavori relativa al primo lotto funzionale individuato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, per ciascuna Regione di ciascuna ciclovía.

Articolo 7 (Modalità operative)

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sarà costituito un Tavolo Tecnico Operativo, presieduto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, composto dai rappresentanti delle

Supplemento n. 53 - Lunedì 30 dicembre 2019

Parti firmatarie, dal/i Soggetto/i attuatore/i ed eventualmente da ulteriori Enti/Istituzioni interessati dalla realizzazione della ciclovia e ampliabile, per particolari questioni, a contributi di esperti esterni proposti dalle Regioni e/o dai Ministeri. E' compito del Tavolo Tecnico Operativo provvedere a:

- condividere le procedure necessarie per rendere operativo il progetto della "Ciclovia del Garda", secondo le disposizioni che sono indicate nel decreto interministeriale di ripartizione delle risorse economiche ed in particolare quelle relative alle modalità di erogazione delle risorse economiche per le diverse annualità;
- definire il cronoprogramma delle attività, in coerenza con la disponibilità delle risorse economiche assegnate per le diverse annualità nonché con la eventuale quota parte proveniente dalle Regioni o da altre fonti di finanziamento;
- analizzare, in coerenza con le risorse economiche disponibili, la possibilità di realizzare tratte parziali della ciclovia turistica, in base alle priorità di intervento per successivi lotti funzionali, all'interno di un quadro coordinato complessivo.

Articolo 8 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere inviate tramite e-mail al seguente indirizzo:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali

Via Nomentana, 1 - 00161 Roma - dg.strade@pec.mit.gov.it

oggetto: "Ciclovia del Garda"

e-mail: *segreteria.strade@mit.gov.it*

PEC: *dg.strade@pec.mit.gov.it*

Articolo 9 (Disposizioni finali)

Il presente Protocollo ha durata quinquennale, dal momento della sottoscrizione, e potrà essere modificato ed integrato per concorde volontà dei partecipanti.

Il **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**, in persona del Direttore generale della D.G. per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, dott. Antonio Parente;

la **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** in persona del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, ing. Stefano De Vigili;

la **REGIONE LOMBARDIA** in persona del Direttore Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, Ing. Aldo Colombo

la **REGIONE DEL VENETO** in persona del Direttore dell'Unità Organizzativa Infrastrutture, Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, ing. Marco d'Elic;

Roma, lì

_____ • _____

INTESA INTERREGIONALE TRA LE REGIONI EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO E PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA INTERREGIONALE SUL FIUME PO E IDROVIE COLLEGATE

Premesso che:

con il d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, sono state dettate disposizioni afferenti il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti lacuali; è stato inoltre previsto che qualora siano interessati territori di più Regioni le competenze siano esercitate mediante intesa tra gli enti interessati;

con legge 29 novembre 1990 n. 380 è stata prevista la realizzazione del "sistema idroviario padano veneto", riguardante la navigazione sul fiume Po e idrovie collegate, dichiarandolo di preminente interesse nazionale;

le funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti lacuali, esercitate mediante l'Intesa Interregionale per l'esercizio della Navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate, concordata ai sensi degli art. 8 e 98 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, sono regolate dalle seguenti leggi regionali:

- n. 11/1995, Regione Emilia Romagna;
- n. 6/2012, Regione Lombardia;
- n. 23/1997, Regione Veneto;
- n. 28/1995, Regione Piemonte;

le Regioni che hanno aderito all'Intesa hanno redatto un'apposita convenzione per l'esercizio delle funzioni amministrative in argomento che è stata approvata e recepita dai rispettivi ordinamenti con d.c.r. dell'Emilia-Romagna n. 1094/1999, con d.c.r. della Lombardia n. 1177/1999, con d.g.r. della Regione Veneto n. 2148/1998 e con d.g.r. Regione Piemonte n. 99-29588/2000.

Rilevato che dalla data in cui l'infrastruttura è stata dichiarata di interesse nazionale l'opera non è stata realizzata nella sua interezza, non sono pervenuti i finanziamenti previsti e sono intervenute, nel contempo, importanti riforme amministrative che hanno modificato la normativa in materia.

Ritenuto necessario ed opportuno modificare i contenuti della convenzione esistente per attualizzarla e renderla compatibile alle esigenze di programmazione e sviluppo delle reti di navigazione interna, alla disponibilità di finanziamenti e ai diversi tempi di attuazione delle opere, nonché ad un diverso riparto degli oneri per il funzionamento dell'Intesa.

vista la legge 27 Gennaio 2000, n. 16: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con Annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996" rev.3 nella quale vengono individuate le grandi idrovie di interesse nazionale, tra cui i tratti già compresi nel sistema idroviario padano veneto:

Numero di idrovie E		Descrizione del percorso*
Idrovie principali	Rami	
91		[Canale Milano-Po], Po da Cremona a Volta Grimana, il canale Po-Brondolo e l'idrovia Litoranea Veneta fino a Monfalcone-Trieste
	E 91-01	Fiume Mincio dalla foce al Lago Inferiore (Mantova)
	E 91-02	Po da Conca di Cremona a Casale Monferrato
	E 91-03	Canale Mantova – mare Adriatico fino a Porto Levante
	E 91-03-02	Po – Canale Mantova – mare Adriatico attraverso il collegamento di S. Leone
	E 91-04	Idrovia da Ferrara a Porto Garibaldi
	E 91-05	[Canale Padova-Venezia]
	E 91-06	Po Grande da Volta Grimana alla sua foce

Visto il Regolamento (UE) n.1315/2013 del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.

Rilevato che in più occasioni l'Unione Europea ha espresso l'esigenza di uno sviluppo della rete globale di trasporto che interessa le vie d'acqua, ponendo la navigazione interna in relazione alla protezione della natura e sottolineando l'importanza del settore in una prospettiva di sostenibilità a lungo termine;

Vista la deliberazione del Comitato dell'Intesa Interregionale per l'esercizio della Navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate n. 2 del 16 aprile 2019 con la quale si propone di modificare la convenzione sino ad oggi vigente e contestualmente si approva il nuovo testo come di seguito indicato:

**Art. 1
(Funzioni esercitate d'intesa)**

Le Regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte si impegnano, direttamente o attraverso i soggetti cui è affidata la gestione della navigazione, ad esercitare d'intesa le funzioni regionali concernenti l'ordinaria amministrazione e gestione in materia di navigazione interna, sui tratti appartenenti al sistema idroviario padano veneto individuati nella legge 16/2000 e indicati in premessa.

Supplemento n. 53 - Lunedì 30 dicembre 2019

Le Regioni esercitano direttamente le funzioni che comportano le seguenti attività:

- a) iniziative promozionali per lo sviluppo della navigazione in acque interne; sia quelle di natura commerciale rivolte al trasporto di merci e di persone che quelle di natura ambientale, turistica, culturale, ricreativa e sportiva;
- b) iniziative rivolte a garantire la navigazione sul sistema idroviario e al superamento degli sbarramenti artificiali esistenti;
- c) svolgimento di studi, di ricerche, di sperimentazioni e di progettazioni, nonché di pubblicazioni inerenti alla navigazione interna;
- d) iniziative volte all'ottenimento di finanziamenti di natura statale ed europea per la realizzazione, il potenziamento e il mantenimento della rete di navigazione riconducibile al sistema idroviario padano veneto;
- e) programmazione degli interventi riguardanti la realizzazione di nuove opere idroviarie sulle vie navigabili della rete gestita in comune;
- f) programmazione della manutenzione delle vie navigabili, garantendo la continuità e la sicurezza della rete,
- g) relazioni istituzionali con enti e organismi che si occupano di navigazione interna;
- h) organizzazione di riunioni e di convegni afferenti alle problematiche che interessano il settore;
- i) finanziamento degli oneri relativi alle predette funzioni ed attività;
- j) adozione degli atti amministrativi necessari per lo svolgimento delle predette funzioni e attività.

Ai soggetti cui le Regioni hanno affidato la gestione della navigazione competono le funzioni connesse alle seguenti attività:

- a) manutenzione, ripristino e adeguamento delle opere di navigazione sulle vie navigabili;
- b) manutenzione dei mezzi e delle componenti strumentali (meccaniche, idrauliche, elettriche, elettroniche, unità navigabili) necessarie per garantire il corretto funzionamento delle vie navigabili, compresa l'eventuale sostituzione dei mezzi obsoleti o non a norma;
- c) servizio di gestione del traffico fluviale relativo alla navigazione e gestione ed uso della rete di comunicazione e informazione collegata;
- d) servizio di segnalamento e di eventuale pilotaggio lungo le vie di navigazione;
- e) servizio di manovra delle conche di navigazione;
- f) servizio di piena relativo alle infrastrutture della navigazione interna;
- g) polizia amministrativa relativa alla navigazione interna;
- h) gestione tecnico-amministrativa dell'intera rete idrografica indicata nella legge 16/2000;
- i) adempimenti connessi alla gestione afferenti le opere, gli impianti, i mezzi, le attrezzature, i materiali, il personale e ogni altro bene strumentale attinente l'attività;
- j) conservazione delle finalità demaniali dei beni costituenti il demanio della navigazione interna e sua gestione, favorendo l'utilizzo e la valorizzazione degli stessi per una pubblica utilità di interesse locale, regionale e sovregionale.

Art. 2 (Obiettivi)

Le Regioni, nel rispetto degli ecosistemi ambientali e del paesaggio, si impegnano a perseguire gli obiettivi di seguito indicati:

- coordinamento e pianificazione della rete di navigazione sottesa all'asta fluviale del fiume Po, comprese le iniziative di altro settore che concorrono nell'utilizzo del sistema terra-acqua collegato;
- ottenimento di risorse economiche pubbliche o private necessarie per migliorare e/o incrementare la rete, l'offerta dei servizi connessi alla navigazione e l'ambiente posto in relazione;
- armonizzazione di tutta la rete di navigazione sottesa all'asta del fiume Po, anche se non espressamente indicata dalla legge 27 gennaio 2000, n. 16;
- armonizzazione della rete di navigazione con le altre reti di trasporto, compresa quella delle piste ciclopedonali e quella collegata ai parchi fluviali;
- realizzazione di nuove opere infrastrutturali rivolte alla navigazione;
- miglioramento della sicurezza delle vie di navigazione, dei porti e di tutte le attività riconducibili alla navigazione interna.

Art. 3 (Programmazione)

Le Regioni di comune accordo, ognuna per quanto riguarda il territorio di propria competenza, si impegnano a definire:

- lo stato di attuazione del sistema idroviario padano veneto, dei tratti individuati nella legge n.16/2000, aggiornando periodicamente il sistema informativo TENtec della Commissione europea per quanto riguarda le infrastrutture della mobilità e dei trasporti, le grandi vie navigabili di importanza internazionale;
- l'aggiornamento periodico del Project List del Corridoio Mediterraneo della rete TEN T finalizzato anche all'ottenimento di finanziamenti europei e statali;
- un Programma triennale di manutenzione del sistema idroviario aggiornato con cadenza annuale.

Il documento di programmazione di cui sopra è aggiornato annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario ovvero quando ritenuto necessario per il raggiungimento di un obiettivo specifico.

Art. 4 (Organismi di gestione, di rappresentanza e di consultazione)

Allo svolgimento delle funzioni amministrative individuate agli articoli 1 e 3, nonché all'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 sovrintende un "Comitato Interregionale per la navigazione interna" composto dai quattro Assessori con delega a Infrastrutture e Trasporti delle Regioni partecipanti all'Intesa o da loro delegati.

A presiedere il Comitato, ogni tre anni e con un criterio di rotazione, viene scelto uno dei partecipanti, avente il ruolo di "Presidente" e di rappresentante dell'Intesa.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato è coadiuvato da una "Commissione consultiva tecnico-amministrativa" composta

da otto membri effettivi, 2 per ciascuna delle regioni e da queste nominati. Ad integrazione, alle sedute della Commissione partecipa un rappresentante per ogni agenzia, azienda o struttura operativa pubblica competente sul territorio in materia di navigazione interna senza diritto di voto.

La Commissione nomina altresì, fra i dipendenti regionali, un "Segretario", la cui principale funzione è quella di assicurare la continuità amministrativa dell'Intesa e di coordinare gli organismi di funzionamento previsti. Il Segretario dura in carica contestualmente al Presidente pro-tempore dell'Intesa, in base ai medesimi meccanismi di rotazione.

Il Comitato interregionale per la navigazione interna può riunirsi congiuntamente alla Commissione consultiva tecnico-amministrativa.

Il Comitato decide su tutte le questioni inerenti alla materia in parola; per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza di tutti e quattro i membri o di loro delegati; per la validità delle sue decisioni è richiesta l'unanimità dei voti; i verbali delle riunioni sono firmati da tutti i membri e dal Segretario della Commissione Consultiva tecnico-amministrativa quale soggetto verbalizzante.

Costituisce eccezione alla richiesta dell'unanimità di voto il caso indicato al successivo articolo 5 riguardante l'approvazione dei bilanci consuntivi dell'Intesa dove per un periodo transitorio la Regione Piemonte partecipa alla spesa solo con una quota simbolica; in tal caso l'espressione di voto dell'Ente interessato è meramente consultiva e non vincolante.

Art. 5

(Oneri a carico delle parti e ripartizione spese)

In condizioni ordinarie di esercizio dell'Intesa, a seguito della completa trasformazione del tracciato afferente il sistema idroviario padano-veneto riguardante il fiume Po e idrovie collegate, indicato dalla legge n.16/2000, gli oneri sostenuti dalle singole Regioni relativi alle funzioni e attività di cui al precedente articolo 1 vengono ripartiti tra le Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte secondo le seguenti aliquote:

- 33% la Regione Emilia-Romagna;
- 33% la Regione Lombardia;
- 33% la Regione Veneto;
- 1% la Regione Piemonte.

È ammissibile ogni spesa riconducibile a finalità di gestione del sistema idroviario, sia esplicitamente prevista nei singoli bilanci regionali, sia non esplicitamente prevista ma documentabile nelle rendicontazioni dei soggetti di cui si avvalgono le Regioni per la gestione del sistema idroviario, purché derivante da introiti legati alla gestione del demanio della navigazione interna incamerati direttamente dai soggetti anziché dalle regioni.

Transitoriamente, nel periodo breve e medio, e comunque sino a quando il tracciato della via di navigazione posto in territorio piemontese non sarà reso conforme ai requisiti previsti per le infrastrutture di trasporto indicati dal Regolamento UE n.1315/2013, la Regione Piemonte partecipa alla spesa con una quota simbolica dello 0,1% e pertanto la parte rimanente di quota ordinaria sopra indicata dell'1% viene proporzionalmente ripartita fra le altre Regioni già toccate da una navigazione CEMT di almeno classe IV, portando l'aliquota al 33,3%. Tale disposizione si applica ai bilanci approvati successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione.

Il bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale dell'Intesa e il relativo riparto delle spese deve essere approvato dal Comitato Interregionale per la navigazione interna entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento al fine di permettere alle Regioni di inserire le previsioni nel proprio bilancio di previsione.

Il bilancio consuntivo del rendiconto di gestione dell'Intesa e il relativo riparto delle spese deve essere approvato dal Comitato Interregionale per la navigazione interna entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento al fine di permettere alle Regioni di provvedere all'adozione dei conseguenti atti amministrativi.

Ai fini di definire le previsioni di bilancio il Comitato Interregionale per la navigazione interna può avvalersi di sistemi semplificati di quantificazione della spesa preventivamente approvati, basati sulla standardizzazione dei costi e sulla definizione dello standard di servizio che si vuole erogare.

Ai fini della definizione delle somme poste a conguaglio, a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione, le differenze rispetto al bilancio di previsione non possono essere superiori al 20%, dell'importo approvato con il relativo bilancio di previsione, fatto salvo eventuali costi indifferibili sopraggiunti nel corso dell'esercizio. Tali situazioni devono essere preventivamente comunicate e approvate dal Comitato.

Ai fini dell'approvazione del bilancio consuntivo si fa riferimento, nella relazione illustrativa di accompagnamento, anche alle spese sostenute in attuazione del programma delle manutenzioni di cui all'art. 3 della presente Convenzione, al fine del riscontro da parte delle Regioni del livello di attuazione di quanto programmato e della definizione del programma relativo alle annualità successive.

In caso di esigenze di funzionalità del sistema segnalate nel corso dell'anno e ritenute accoglibili dalle Regioni, è contemplata la possibilità che quota parte del conguaglio dovuto sia dedicato alle risoluzioni di tali problematiche da attuarsi tramite atto di convenzionamento specifico tra le Regioni interessate, qualora necessario.

Le Regioni si impegnano a liquidare le spettanze entro sei mesi dalla data di approvazione dei bilanci compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Art. 6

(Modifiche della convenzione)

Le parti concordano che i contenuti del presente accordo possano essere modificati su proposta di uno degli Assessori facenti parte del Comitato Interregionale per la navigazione interna recepite dalle amministrazioni regionali interessate.

PROTOCOLLO D'INTESA**TRA****REGIONE LOMBARDIA E PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO PER LO SVILUPPO TURISTICO DELL'AREA DEL PASSO DELLO STELVIO**

LA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA,
QUI RAPPRESENTATA DALL'ASSESSORE AGLI ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI MASSIMO SERTORI,

E

LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO,
QUI RAPPRESENTATA DAL PRESIDENTE ARNO KOMPATSCHER

PREMESSO CHE:

- le Alpi rappresentano una risorsa fondamentale per l'Italia e l'Europa intera sia dal punto di vista socio-economico sia ambientale;
- le Parti intendono superare la visione delle Alpi come ostacolo all'interazione dei territori e delle popolazioni causato dalla loro conformazione orografica;
- le regioni alpine devono essere rese sufficientemente accessibili in un'ottica di efficienza economica e sempre nel rispetto della sostenibilità ambientale;
- lo Stelvio rappresenta un emblema per il territorio lombardo, per quello altoatesino e per quello svizzero sia in termini sportivi che di qualità ambientale ed è oggi visto come una barriera tra i territori che può invece diventare una cerniera tra gli stessi e rappresentare un'importante opportunità di sviluppo;
- le Parti, riconoscute le potenzialità dell'area del Passo dello Stelvio (strada e Parco Nazionale dello Stelvio), intendono avviare una sperimentazione con l'obiettivo di valorizzare il territorio in chiave di attrattività turistica nel rispetto della sostenibilità e della compatibilità ambientale;
- il progetto di valorizzazione dell'area del Passo dello Stelvio si pone l'obiettivo finale di rendere questa infrastruttura tra le strade più ecosostenibili del mondo, rendendola non solo una semplice via di comunicazione ma una tipologia sperimentale di parco tematico dell'intera area dello Stelvio;
- il presente protocollo d'intesa si propone di formalizzare obiettivi, contenuti e modalità di collaborazione, pur nel rispetto degli specifici ambiti di competenza e di autonomia;

TENUTO CONTO CHE:

- il 16 dicembre 2016 Regione Lombardia e ANAS SpA hanno sottoscritto un protocollo per la valorizzazione della SS 38 nell'area del Parco Nazionale dello Stelvio;
- il 29 settembre 2017 Regione Lombardia e ANAS SpA hanno sottoscritto un atto integrativo al suddetto protocollo con la previsione di un elenco dettagliato di interventi a carico dei due sottoscrittori finalizzati alla valorizzazione della Strada dello Stelvio;

PRESO ATTO CHE:

- il 27 luglio 2015 è stato siglato un protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano che si poneva tra gli obiettivi condivisi quello della valorizzazione congiunta dell'area del Passo dello Stelvio e del Parco dello Stelvio;
- Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano hanno evidenziato la necessità di istituire un sistema di reti e relazioni che contribuisca in modo decisivo a promuovere e a qualificare il sistema turistico ed economico-produttivo delle Valli alpine;
- le comunità locali della Val Venosta e dell'Alta Valtellina hanno manifestato la disponibilità a sviluppare azioni comuni finalizzate tra l'altro a:
 - sviluppare prodotti turistici condivisi;
 - valorizzare congiuntamente l'area del Passo dello Stelvio (Passo dello Stelvio e Parco dello Stelvio);
- anche le comunità locali della Val Mustair in Svizzera hanno dimostrato un positivo interesse al progetto;
- il 24 luglio 2017, mediante la sottoscrizione di atto aggiuntivo al protocollo di intesa sopra richiamato, le Parti hanno dichiarato di comune accordo l'intenzione di collaborare per verificare la costituzione di un soggetto di scopo, avente per oggetto: la realizzazione di un progetto innovativo di interesse generale che rinforzi l'immagine dell'area sovrapregionale del Passo dello Stelvio; lo sviluppo socio economico e la valorizzazione delle regioni limitrofe al Passo dello Stelvio, grazie ad una migliore collaborazione tra i territori interessati; lo sviluppo del Passo dello Stelvio nel volano economico delle aree limitrofe, anche attraverso il reinvestimento in loco di eventuali ricavi; la trasformazione della strada dello Stelvio in un percorso di alta quota ad alta compatibilità ambientale e di valorizzazione del patrimonio architettonico/culturale dell'infrastruttura, anche al fine di una possibile candidatura come Patrimonio Mondiale dell'Umanità;
- le Parti al termine del percorso di studio e valutazione delle soluzioni presenti a livello internazionale hanno identificato, quale potenziale strumento di sviluppo, una Società di nuova costituzione partecipata dagli attori istituzionali coinvolti con lo scopo principale di sviluppare attraverso una gestione innovativa una serie di servizi turistici relativi all'area del Passo dello Stelvio;
- l'ipotesi di oggetto sociale della costituenda Società dovrà essere coerente con gli obiettivi esplicitati nelle premesse;

- al fine di consentire alla costituenda Società il conseguimento del proprio scopo sociale, dovrà essere previsto - su conforme deliberazione degli enti soci - il versamento di un corrispettivo da parte degli utenti che usufruiranno dei servizi offerti dalla Società medesima - quali, a titolo di esempio, la regolamentazione dei parcheggi o la prenotazione di servizi di fruizione anche con modalità telematiche -, secondo quanto stabilito con specifico regolamento;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- in fase di costituzione della Società i Soci saranno Regione Lombardia direttamente o attraverso proprie società "in house" o enti strumentali e Provincia Autonoma di Bolzano;
- risulta, pertanto, indispensabile che gli Enti coinvolti procedano tempestivamente ad adottare i propri atti propedeutici alla realizzazione del progetto complessivo, definendo nel presente protocollo una tempistica puntuale e un impegno reciproco;

Visto quanto sopra premesso e considerato, si conviene quanto segue:

**Art. 1
(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa (di seguito "Protocollo") e devono intendersi qui integralmente riportate.

**Art. 2
(Oggetto del protocollo)**

Oggetto del Protocollo è la definizione di un percorso condiviso, garantito dagli impegni sottoscritti dalle Parti e finalizzato alla valorizzazione dell'area del Passo dello Stelvio, in chiave di elevata sostenibilità ambientale e paesaggistica affinché diventi sempre più luogo di attrazione culturale, ambientale e scientifica.

**Art. 3
(Modalità di attuazione)**

Il Protocollo verrà attuato nelle seguenti tre fasi:

1. **Prima Fase:** nella prima fase, le Parti, nello spirito di leale collaborazione tra enti istituzionali, dovranno definire gli atti propedeutici alla costituzione della società ed alla stipula degli eventuali atti convenzionali ed autorizzatori, definendo, nello specifico, le diverse modalità di coinvolgimento dei sottoscrittori;
2. **Seconda Fase:** nella seconda fase, si dovrà procedere alla costituzione della Società ed alla sottoscrizione delle convenzioni necessarie a rendere operativa la stessa;
3. **Terza Fase:** la terza fase sarà di start up della Società e di valutazione dei primi risultati operativi ottenuti, in termini di efficacia ed efficienza delle azioni realizzate e di qualità dei servizi erogati agli utenti.

**Art. 4
(Impegni di Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano)**

Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano si impegnano a definire tutti gli atti amministrativi e/o legislativi propedeutici alla costituzione della Società entro 150 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, sentiti il Cantone dei Grigioni e ANAS SpA secondo quanto previsto nella prima fase attuativa del protocollo.

In particolare, dovranno essere adottate le delibere degli organi competenti per l'approvazione dello Statuto della Società e di tutti gli altri atti necessari.

Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano si impegnano inoltre a condividere con il Cantone dei Grigioni ed ANAS SpA il progetto al fine di valutare il loro coinvolgimento ottimale.

Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano si impegnano altresì a consentire alla Società di conseguire i propri scopi sociali, anche attraverso la previsione di un corrispettivo dovuto dagli utenti che usufruiranno dei servizi offerti dalla società medesima - quali, a titolo di esempio, la regolamentazione dei parcheggi o la prenotazione di servizi di fruizione anche con modalità telematiche - , secondo quanto stabilito con specifico regolamento.

**Art. 5
(Tempi di attuazione)**

Le Parti convengono i seguenti tempi di attuazione:

- la prima fase entro 150 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo;
- la seconda fase entro il 31 dicembre 2019;
- la terza fase entro il 31 dicembre 2020.